SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 11 agosto 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. **131/L**

LEGGE 1º agosto 2003, n. **212.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

03G0238

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 132

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 luglio 2003.

Sospensione a tempo indeterminato dei concorsi pronostici denominati «Totosei» e «TotoBingol».

DECRETO 9 luglio 2003.

Conservazione delle giocate dei concorsi pronostici.

DECRETO 9 luglio 2003.

Protocollo per i concorsi pronostici sportivi.

DECRETO 9 luglio 2003.

Disciplina dei formati, suddivisione degli spazi ed i colori delle schedine di gioco, nonché i contenuti delle ricevute di gioco.

03A08794 - 03A08795 - 03A08796 - 03A08796-*bis*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° agosto 2003, n. **213.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2003, N. 159

All'art. 1:

al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo art. 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo è di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2384):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della salute (SIRCHIA), il 4 luglio 2003.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 4 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'8 luglio 2003.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 9 luglio 2003, 10 luglio 2003 e 16 luglio 2003.

Esaminato in aula e approvato il 23 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4198):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 24 luglio 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, XIII, e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 24 luglio 2003.

Esaminato in aula e approvato il 28 luglio 2003.

Avvertenza:

Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 59.

03G0236

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2003.

Determinazione del contributo all'Università di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, così come modificato dall'art. 17, comma 129, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento si dovrà provvedere mediante intesa annuale tra il Governo, il presidnte della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per l'anno 2001 viene a fissarsi in complessivi euro 11.245.000 (pari a lire 21.772.881.000) dei quali euro 9.952.000 (pari a lire 19.270.000.000) sono stati già erogati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come si evince dall'allegato *A*;

Vista la nota protocollo n. 143348 in data 19 dicembre 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale vengono definiti i conteggi e la somma da erogare all'Università degli studi di Trento;

Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale di Trento, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Università di Trento;

Ritenuto, pertanto, che all'Università di Trento occorre corrispondere, per il medesimo periodo, la somma complessiva di euro 1.293.000 (pari a lire 2.502.881.000);

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi di cui alle premesse, nei confronti dell'Università di Trento viene quantificato il saldo del contributo per l'anno 2001 in euro 1.293.000 (pari a lire 2.502.881.000).

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, corrispondente ad euro 1.293.000 (pari a lire 2.502.881.000), farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 5545 nell'ambito dell'unità previsionale di base 25.1.2.9 «Altri interventi per le Università statali» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 305

ALLEGATO *A*

BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIVERSITA' di TRENTO

Anno 2001

SPESA STATALE

capitolo	descrizione	in migliaia di lire	in migliaia di Euro
1501(**)	Contributo di funzionamento Università	803.001.030	414.715
1270	Contributi per indagini scientifiche	755.558	390
1271	Attività sportiva universitaria	15.000.000	7.747
1514(**)	Contratti con studiosi ed esperti	15.008.578	7.751
1291(*)	Borse di studio per corsi di ricerca e perfezionamento	305.639.000	157.849
1516	Contratti con lettori stranieri	35.139.832	18.148
1278(*)	Assegnazioni Università per Consorzi con Università straniere	2.680.000	1.384
7301(**)	Spese per la ricerca scientifica (1)	225.667.845	116.548
	TOTALE	1.402.891.843	€ 724.533,17

(*) Nel bilancio 2000 i numeri dei capitoli erano rispettivamente1515 e 1544
(**) Lo stanziamento dei capitoli è stato determinato applicando il tasso di inflazione effettivo allo stanziamento dell'anno precedente
(1) La quantificazione è data dal 60% del capitolo

PARAMETRI TRENTO

descrizione	(%)
POPOLAZIONE	0,829
TERRITORIO	3,165
FACOLTA' ATTIVATE	1,350
CORSI DI LAUREA ATTIVATI	0,865
VALORE MEDIO	1,552

CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO	21.772.881	11.245
CONTRIBUTI GIA' ASSEGNATI	19.270.000	9.952
SALDO	2.502.881	1.293

COSTRUZIONE PARAMETRI

SUPERFICIE (in kmq)				indice
Italia	Regione Trentino-Alto Adige			
	Trento	Bolzano	Totale	
301.303	6.207	7.400	13.607	4,516
301.303	6.207	3.330	9.537	3,165

anno	UNIVERSITA' ITALIANE			
	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1993	92/93	1.074.330	376	1068
1994	93/94	1.121.699	380	1063
1995	94/95	1.112.189	400	1090
1996	95/96	1.106.482	407	1104
1997	96/97	1.091.712	418	1356
1998	97/98	1.067.248	437	1413
1999	98/99	914.794	455	1477
2000	99/00	878.235	480	1752
2001	00/01	905.272	444	2.891

anno	UNIVERSITA' DI TRENTO			
	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1993	92/93	7.738	6	13
1994	93/94	8.547	6	11
1995	94/95	8.529	6	11
1996	95/96	8.419	6	11
1997	96/97	7.923	6	13
1998	97/98	8.745	6	13
1999	98/99	8.402	6	13
2000	99/00	8.182	6	16
2001	00/01	7.511	6	25

anno	INDICI UNIVERSITA'			
	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1993	92/93	0,720	1,596	1,217
1994	93/94	0,762	1,579	1,035
1995	94/95	0,767	1,500	1,009
1996	95/96	0,761	1,474	0,996
1997	96/97	0,726	1,435	0,959
1998	97/98	0,819	1,373	0,920
1999	98/99	0,918	1,319	0,880
2000	99/00	0,932	1,250	0,913
2001	00/01	0,829	1,350	0,865

03A09172

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio della provincia di Cremona nei giorni 26 e 27 giugno 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio della provincia di Cremona, nei giorni 26 e 27 giugno 2003, è stato interessato da una violentissima grandinata e da alcune trombe d'aria, che hanno provocato ingenti danni agli edifici pubblici e privati;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota prot. n. 41.2003.2067 del 9 luglio u.s., con cui la regione Lombardia in conseguenza della grave situazione determinatasi nel territorio della provincia di Cremona, ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 agosto 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cremona interessato dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 26 e 27 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A09184

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia ed altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3304).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2003, con il quale è stato dichiarato, sino al 14 giugno 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;

Considerata la grave situazione di emergenza ambientale determinatasi in conseguenza della presenza di rifiuti pericolosi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria;

Considerato che presso i pozzi spia dell'area esterna allo stabilimento Ecolibarna è stata riscontrata una concentrazione elevata di sostanze tossico - nocive;

Considerato, altresì, che le condizioni di instabilità del terrapieno posto sulla sponda destra del rio Negraro, costruito a contenimento delle sostanze inquinanti presenti nell'area si sono aggravate, con conseguente grave rischio per la pubblica incolumità derivante da possibili interferenze con le fonti di approvvigionamento idropotabili della zona della bassa valle Scrivia;

Considerato, altresì, che detta situazione emergenziale si è ulteriormente aggravata a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003;

Ravvisata quindi la necessità ed urgenza di porre in essere tutti gli interventi di carattere straordinario per la messa in sicurezza delle discariche di rifiuti industriali pericolosi ubicati nello stabilimento Ecolibarna, nonché per la caratterizzazione dell'intera area;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo

2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», così come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3268, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2003, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Molise»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3271, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia»:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3270, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile in atto nelle province del territorio della regione siciliana è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3299, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2003, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio della regione siciliana».

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Serravalle Scrivia è nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario delegato provvede:

alla adozione di tutte le iniziative di carattere urgente per la messa in sicurezza del sito;

alla caratterizzazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito, così come perimetrato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 7 febbraio 2003, ed in conformità con la normativa vigente in materia di siti inquinati;

all'espletamento di tutte le altre attività strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale.

3. Il commissario delegato, per le attività di cui al comma 2, si avvale del personale degli uffici del comune, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti pubblici anche locali, dei dipartimenti universitari, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di società specializzate a prevalente capitale pubblico delle amministrazioni periferiche dello Stato, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di competenza istituzionale.

4. Per l'attuazione dei propri compiti, il commissario delegato istituisce un comitato tecnico, da costituirsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico, tecnico e amministrativo.

5. Il comitato di cui al comma 4 è composto, oltre che dal commissario delegato, da tre esperti di elevata e comprovata esperienza nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative ed ai quali è corrisposta un'indennità mensile pari al 20% dello stipendio netto percepito, e con funzione indennitaria onnicomprensiva. Ai relativi oneri si provvede a carico dei fondi di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Il commissario delegato provvede altresì, alla approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità del parere di cui sopra. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 4, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

Art. 3.

1. Alle prime esigenze derivanti dall'attuazione degli interventi intervenuti di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza del sito si provvede nell'ambito delle risorse disponibili autorizzate con l'ordinanza n. 2202 del 30 dicembre 1991.

2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite su una apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato all'uopo istituita, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 4.

1. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche articoli 28, 42, 43, 44, 45, 46 e 47;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 18-*quater*, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 17, 19, 20, 22, 27 e 28;

decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

legge 8 luglio 1986, n. 349 art. 6;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

legge 8 giugno 1990, n. 142 art. 32;

legge 9 dicembre 1998, n. 426 art. 1;

legge 7 agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 nonché gli allegati tecnici;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche;

legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 art. 16.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

Art. 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

Art. 7.

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 dopo le parole «prima fascia» e prima delle parole «provvede il capo» sono inserite le seguenti: «ovvero da personale militare avente requisiti di elevata e comprovata professionalità anche in regime di ausiliaria, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa».

Art. 8.

1. I comitati per il rientro nell'ordinario, di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3269 del 12 marzo 2003, all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, all'art. 4 dell'ordinanza n. 3271 del 12 marzo 2003 e all'art. 12 dell'ordinanza n. 3299 del 3 luglio 2003, costituiscono strutture di missione temporanee previste dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e durano fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate nelle predette ordinanze.

2. L'incarico di presidente dei comitati di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003 e all'art. 5 dell'ordinanza n. 3269/03, e quello di presidente dei comitati di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 3270 del 12 marzo 2003, all'art. 4 dell'ordinanza n. 3271 del 12 marzo 2003 e l'art. 12 dell'ordinanza n. 3299 del 3 luglio 2003, ove attribuito a dirigente di

prima fascia, equivale all'incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in deroga al limite ivi previsto.

Art. 9.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «I componenti del comitato tecnico scientifico di cui sopra, per l'espletamento delle attività di competenza connesse alla presente ordinanza possono avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, di ricercatori universitari da loro stessi individuati.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A09185

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 luglio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 luglio 2003 che hanno disposto per il 15 luglio 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2003;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2003 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,495 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 98,058 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 17.679.408,30 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 ottobre 2003; qualla gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2004, ammonta a € 97.099.832,17 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 luglio 2004.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,555 ed a 99,246 per i B.O.T. a novantadue giorni, a 98,301 ed a 97,092 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A09382

DECRETO 6 agosto 2003.

Determinazione, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, della entità massima della misura dei contributi, di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, utilizzabili, per l'anno 2003, dalle imprese che hanno effettuato, entro il 31 dicembre 2002, nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, concernente l'attribuzione di un contributo nella forma del credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;

Visti, in particolare, i commi da 1-*bis* ad 1-*septies* del citato art. 8, introdotti dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 agosto 2002, n. 178, che disciplinano la procedura per il riconoscimento del beneficio mediante la presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che:

i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo stesso a decorrere dal 1º gennaio 2003, data di entrata in vigore della medesima legge n. 289 del 2002, e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003, in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro per gli anni successivi, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta non utilizzati, risultante dalla analisi di apposite comunicazioni da inviare all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, e contenenti i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia, di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi e di acquisire all'amministrazione i dati necessari per monitorare e pianificare i flussi di spesa;

l'entità massima della misura del rapporto su indicato è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;

Visto il comma 7 del medesimo art. 62 della legge n. 289 del 2002, con il quale, in particolare, è stato abrogato l'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della predetta disposizione con la quale si prevedeva, tra l'altro, che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo di cui all'art. 8 della citata legge n. 388 del 2000 anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, sospendevano gli ulteriori utilizzi del citato contributo a decorrere dal 13 novembre 2002, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 253 del 2002;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 24 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2003, con il quale, ai sensi del predetto art. 62, comma 1, lettera *a)*, sono stati stabiliti i dati relativi agli investimenti agevolati ed è stato approvato il relativo modello di comunicazione;

Vista la nota del direttore del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate n. 5043/2003 del 28 marzo 2003, con la quale è stato comunicato che, dalla elaborazione dei dati contenuti nelle predette comunicazioni, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi ad investimenti realizzati alla data del 31 dicembre 2002 è pari a 2.513.239.840,00 euro e che l'ammontare dei crediti d'imposta relativi agli investimenti avviati e non realizzati alla predetta data è pari a 1.845.061.891,00 euro;

Vista la successiva nota del direttore del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate n. 5494/2003 del 2 aprile 2003, con la quale ad integrazione di quanto rappresentato con la nota del 28 marzo sopra citata, è stato precisato che gli ammontari ivi indicati sono stati desunti dalle comunicazioni telematiche trasmesse dai contribuenti fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza dei contributi citati;

Visto il proprio decreto 2 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2003, con il quale è stata determinata l'entità massima utilizzabile, per l'anno 2003 e per quelli successivi, dei contributi di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000;

Vista la nota del direttore del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate n. 2003/13398 del 18 luglio 2003, con la quale sono stati comunicati i dati dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni, maturati e non ancora utilizzati;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 23 del 25 luglio 2003, registrata alla Corte dei conti il 1º agosto 2003, registro n. 5, foglio n. 244, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con la quale sono state apportate modifiche al riparto delle risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2003-2005 e, in particolare, sono state destinate risorse aggiuntive per l'erogazione dei contributi in forma di credito d'imposta per i soggetti di cui all'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della 27 dicembre 2002, n. 289, che hanno realizzato investimenti sino alla data del 31 dicembre 2002;

Ritenuto che occorre, pertanto, rideterminare, in base al citato art. 62, comma 1, lettera *a)*, della suddetta legge n. 289 del 2002, l'entità massima della misura dei contributi utilizzabili nell'anno 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima per la ripresa dell'utilizzazione da parte dei soggetti di cui all'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della 27 dicembre 2002, n. 289, dei crediti d'imposta previsti dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, relativi agli investimenti realizzati sino alla data del 31 dicembre 2002, è elevata, per l'anno 2003, dal 10 per cento al 49 per cento.

2. Per gli investimenti realizzati successivamente alla data del 31 dicembre 2002 dai soggetti di cui al comma 1, resta applicabile quanto previsto dal decreto 2 aprile 2003 di cui alle premesse.

3. Resta fermo, comunque, il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza del contributo citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

03A09304

DECRETO 7 agosto 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 luglio 2003 è pari a 41.707 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 agosto 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni con scadenza il 14 novembre 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 3.250 milioni di euro.

La spesa per interessi gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 agosto 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

p. *Il direttore generale:* ZODDA

03A09381

DECRETO 7 agosto 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 luglio 2003 è pari a 41.707 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 agosto 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 agosto 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 agosto 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

p. *Il direttore generale:* ZODDA

03A09383

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 aprile 2003.

Recepimento delle direttive 2001/90/CE; 2001/91/CE; 2003/11/CE recanti rispettivamente il settimo e ottavo adeguamento dell'allegato I nonché la ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Creosoto - Difeniletere pentabromato - Difeniletere octabromato).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 -, ed in particolare l'art. 27;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994;

Vista la direttiva 2001/90/CE della Commissione del 26 ottobre 2001 recante, settimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CE;

Vista la direttiva 2001/91/CE della Commissione del 29 ottobre 2001 recante ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CE;

Vista la direttiva 2003/11/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 febbraio 2003 recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della salute dell'11 febbraio 2003, il testo del punto 30, lettere *a) - i)*, è sostituito con il testo del punto 30, lettere *a) - i)*, dell'allegato al presente decreto.

2. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della salute dell'11 febbraio 2003, il testo del punto 39 è sostituito con il testo del punto 39 dell'allegato al presente decreto.

3. All'allegato del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il punto 41 lettera *a)* e lettera *b)* indicato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

a) Le restrizioni di cui al punto 30, lettere *a) - i)* dell'allegato al presente decreto, entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2003.

b) Le restrizioni di cui al punto 39 dell'allegato al presente decreto entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2003.

c) Le restrizioni di cui al punto 41 dell'allegato al presente decreto entrano in vigore a partire dal 15 agosto 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 188

ALLEGATO

30. Sostanze e preparati contenenti una o più delle seguenti sostanze

a) Creosoto
Einecs n. 232-287-5
CAS n. 8001-58-9

b) Olio di creosoto
Einecs n. 263-047-8
CAS n. 61789-28-4

b) Distillati (catrame di carbone), olí di naftalene
Einecs n. 283-484-8
CAS n. 84650-04-4

c) Olio di creosoto, frazione di acenaftene
Einecs n. 292-605-3
CAS n. 90640-84-9

d) Destillati (catrame di carbone) di testa
Einecs n. 266-026-1
CAS n. 65996-91-0

f) Olio di antracene
Einecs n. 292-602-7
CAS n. 90640-80-5

g) Fenoli di catrame, carbone, greggio
Einecs n. 266-019-3
CAS n. 65996-85-2

h) Creosoto del legno
Einecs n. 232-419-1
CAS n. 8021-39-4

i) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini
Einecs n. 310-191-5
CAS n. 122384-78-5

1. Non si possono utilizzare per il trattamento del legno. Inoltre il legno così trattato non può essere immesso sul mercato.

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra:

i) per quanto riguarda le sostanze e i preparati, questi possono essere utilizzati per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ se contengono:

a) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore allo 0,005 % in massa e

b) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in massa.

Tali sostanze e preparati per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:
— possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri,
a) non possono essere venduti al pubblico.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi,
l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali".

ii) Per quanto riguarda il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità al punto i), immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, tale legno può essere impiegato solo per usi professionali e industriali: ad esempio, opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali.

iii) Per quanto riguarda il legno trattato con le sostanze elencate al punto 32, lettere da a) a i), prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, il divieto di cui al punto 1 circa l'immissione sul mercato non si applica se tale legno è immesso sul mercato dei prodotti usati.

3. Tuttavia il legno trattato di cui al precedente punto 2, lettere ii) e iii) non può essere utilizzato:
— all'interno di edifici indipendentemente dalla loro destinazione,
— per giocattoli,
— in campi da gioco,
— in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle,
— per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic,
— per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di:
— contenitori destinati a colture agricole,
— imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale,
— altri materiali che possono contaminare i prodotti sopracitati.»

39. Esacloroetano CAS n. 67-72-1 EINECS n. 2006664	Non può venire impiegato nella produzione o nella lavorazione di metalli non ferrosi
41. a) Difenil etere, derivato pentabromato $C_{12}H_5Br_5O$	1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa. 2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.»
b) difenil etere, derivato octabromato $C_{12}H_2Br_8O$	1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa. 2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.»

03A09215

DECRETO 23 aprile 2003.

Aggiornamento delle tariffe dovute al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta dei soggetti interessati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 24 luglio 1993, n. 172, con il quale sono stati stabiliti le tariffe ed i diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità di soggetti interessati da parte del Ministero della salute;

Viste le integrazioni e modificazioni introdotte con decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, concernente il rilascio di certificati per l'idoneità al trasporto di sostanze alimentari;

Considerato che, dato il tempo trascorso, occorre adeguare i valori della tariffazione stabilita con i decreti ministeriali sopra indicati, riferiti alla Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;

Preso atto che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 18398 dell'8 novembre 2002, ha comunicato, per quanto di competenza, di non aver osservazioni da formulare in ordine all'aggiornamento tariffario in questione ed ha segnalato che il Nucleo di consulenza ed attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, al riguardo interessato, ha fatto presente che, in sede CIPE, il riferimento adottato negli adeguamenti tariffari dei servizi di pubblica utilità è stato quello del tasso di inflazione programmato;

Considerato che l'applicazione di tali parametri consente di riallineare in modo omogeneo ed in tempi brevi le tariffe attualmente in vigore;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407;

Decreta:

Le tariffe, di cui ai decreti in premessa e riferiti alla direzione generale della prevenzione, sono rideterminate come previsto dall'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 162

ALLEGATO

Medicinali.

17. Vidimazione annuale registro stupefacenti	14,26

Vigilanza igienico-sanitaria.

9. Accertamenti tecnico-sanitari effettuati su richiesta da privati o enti (l'importo va aumentato delle spese occorrenti per gli esami di laboratorio eventuali, secondo le tariffe correnti)	63,27
10. Vigilanza sulla derattizzazione o disinsettizzazione:	
a) per imbarcazioni immatricolate da diporto o navi fino a 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei da diporto	47,44
b) su navi oltre 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei non da diporto	94,90
11. Esenzione da derattizzazione o disinsettizzazione:	
a) su imbarcazioni immatricolate da diporto o navi fino a 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei da diporto	47,44
b) su navi oltre 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei non da diporto	94,90
12. Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi in mare	31,62
13. Adesione alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare	31,62
16. Accertamenti preliminari al rilascio dei certificati per l'idoneità delle cassette medicinali	31,62
17. Accertamenti preliminari al rilascio dei certificati per l'idoneità delle farmacie di bordo	94,90
18. Accertamenti preliminari per il rilascio dei certificati per l'idoneità della potabilità delle casse d'acqua	31,62

Certificazioni e nulla osta.

2. Rilascio di libera pratica con accesso a bordo	15,81
3. Certificato per l'idoneità al trasporto di sostanze alimentari:	
a) mezzi fino a 50 q	15,81
b) mezzi da 50 q a 1.500 t	158,15
e) mezzi oltre 1.500 t	316,33
7. Rilascio nulla-osta per l'importazione di alimenti e bevande provenienti da Paesi terzi	6,33
8. Rilascio nulla-osta per l'importazione e l'esportazione di merci varie diverse da medicinali e da prodotti destinati all'alimentazione umana	63,27
10. Nulla osta per l'importazione di organi e parti di cadavere	6,33
11. Rilascio nulla osta per l'introduzione e l'estradizione di salme	6,33

Visite mediche e vaccinazioni.

1. Visita medica per l'autorizzazione sanitaria (bar, ristoranti, ecc.) in porti ed aeroporti:	
a) esercizi fino a 50 mq	31,64
b) per ogni 50 mq o frazioni di essi, oltre i 50 mq	15,81
2. Visita medica di idoneità per ottenere licenze, abilitazioni o iscrizioni in elenchi o albi professionali	9,49
3. Vaccinazioni non quarantenarie	6,33
4. Vaccinazioni quarantenarie (per la vaccinazione Antiamarillica l'importo della prestazione va aumentato dal costo del vaccino)	6,33

Tariffe accessorie.

A) Per tutte le prestazioni rese dagli Uffici di sanità Marittima, aerea e di frontiera oltre il normale orario previsto dalle normative comunitario	63,27
B) Per tutte le prestazioni rese dagli Uffici di sanità Marittima, aerea e di frontiera «fuori del circuito Doganale individuato con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 18, comma secondo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Non sono considerate fuori circuito doganale le navi e i natanti di ogni specie ormeggiati a banchine classificate in circuito»	126,53

03A09186

DECRETO 30 maggio 2003.

Divieto d'uso della pianta *Teucrium Chamaedris*.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il proprio decreto datato 29 luglio 1996 «Commercializzazione di preparati contenenti parti della pianta *Teucrium chamaedris* (sin. Germandree, Camedrio, Querciola)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 181 del 3 agosto 1996;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 dicembre 1996, con il quale, tra l'altro, è stato ribadito quanto deliberato nella riunione del 18 gennaio 1995 «... e cioè che non debba essere più ammesso l'impiego del camedrio nel settore farmaceutico e della erboristeria ...»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Considerato che l'impiego della suddetta pianta nel Settore erboristico comporta rischi per la salute non inferiori a quelli derivanti dall'uso della stessa nel settore farmaceutico;

Decreta:

Art. 1.

1. È vietato l'uso della pianta *Teucrium chamaedris* (sin. Germandree, Camedrio, Querciola) per la produzione di materia prima farmacologicamente attiva e di medicinali per uso umano, nonché per preparazioni comunque commercializzate in ambito erboristico.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo ai sensi della normativa vigente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 180.

03A09305

DECRETO 29 luglio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a., titolare delle specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 17 maggio 2002, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate - il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002:

Acqua per preparazioni iniettabili:

«soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 (con sovrasacca) da 50 ml - A.I.C. n. 031917S 21;

«soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 (con sovrasacca) da 100 ml - A.I.C. n. 031917 533;

«soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 da 250 ml - A.I.C. n. 031917 545;

«soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 da 500 ml - A.I.C. n. 031917 558;

«soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 da 1000 ml - A.I.C. n. 031917 560;

Ringer:

«soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 (con sovrasacca) da 50 ml - A.I.C. n. 030771 125;

«soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 (con sovrasacca) da 100 ml - A.I.C. n. 030771 137;

«soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 da 250 ml - A.I.C. n. 030771 149;

«soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 da 500 ml - A.I.C. n. 030771 152;

«soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 da 1000 ml - A.I.C. n. 030771 164;

Glucosio con sodio cloruro:

«2,5%+0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 (con sovrasacca) da 50 ml - A.I.C. n. 031386 345;

«2,5%+0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 (con sovrasacca) da 100 ml - A.I.C. n. 031386 358;

«2,5%+0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 da 250 ml - A.I.C. n. 031386 360;

«2,5%+0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 da 500 ml - A.I.C. n. 031386 372;

«2,5%+0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo sf 150 da 1000 ml - A.I.C. n. 031386 384;

ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della RepubbIica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A09306

DECRETO 29 luglio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488.99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

Vista la comunicazione della ditta Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.l. del 16 luglio 2003;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, con il quale è stata erroneamente sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nell'elenco allegato al presente decreto per imprecisione dei dati trasmessi attraverso il sistema informatico SIRIO dalla ditta Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.l.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il DD. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, limitatamente alle specialità medicinali, di cui è titolare la ditta Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.l., elencate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

ALLEGATO *A*

OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	SEDOL	BB 10 SUPPOSTE 1,5 G	026807026
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	TIOCOSOL	SCIROPPO BAMBINI 150 ML	000878052
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	TIOCOSOL	SCIROPPO BAMBINI 200 ML	000878064
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	TRIOCETIN	8 CAPSULE	022823013
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	TRIOCETIN	12 CAPSULE	022823025
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	TRIOCETIN	16 CAPSULE	022823037
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	TRIOCETIN	FLAC SCIROPPO 60 ML	022823049
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	TRIOCETIN	FLAC SCIROPPO 100 ML	022823052
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	UBIDEX	14 CAPSULE 50 MG	027406018
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	URODENE	"400 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 20 CAPSULE RIGIDE	025947021
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	AMPLIZER	12 CAPSULE 250 MG	022361012
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	AMPLIZER	1 FLAC. GRANULATO 20 G 5%	022361024
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	AMPLIZER	12 CAPSULE 500 MG	022361036
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	AMPLIZER	12 COMPRESSE 1 G	022361048
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	BRANITIL	30 COMPRESSE 500 MG	027620018
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	BRANITIL	1 FLACONE POLVERE PER SOLUZIONE ORALE	027620020
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	CARDIOTEN	50 CONFETTI 20 MG	027790017
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	CARDIOTEN	"40 RETARD" 30 CAPSULE A CESSIONE REGOLATA 40 MG	027790029
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	COLAX	22 CAPSULE	015270034
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	COLAX	FLACONE SCIROPPO 200 ML	015270046
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	DEXICAM	TUBO GEL 1% 50 G	025948047
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	DEXICAM	30 CAPSULE 20 MG	025948023
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	DEXICAM	10 SUPPOSTE 20 MG	025948035
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	EPABETINA	20 COMPRESSE	013417011
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	EPABETINA	FLAC. SCIROPPO 200 ML	013417023
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	EPALAT EPS	15 BUSTINE GRANULATO 12 G	028524015
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	FURIL	"50 MG COMPRESSE" BLISTER 40 COMPRESSE	016625016
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	GAMMADIN	SOLUZIONE DERMATOLOGICA FLACONE 200 ML	029582018
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	GAMMADIN	"10G/100G UNGUENTO" TUBO 30G	029582020
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	GAMMADIN	COLLUTTORIO FLACONE 120 ML	029582032
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	MUCOBRON	30 COMPRESSE 30 MG	025949013
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	MUCOBRON	FLACONE 200 ML 0,3%	025949025
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	MUCOBRON	AD 10 SUPPOSTE 30 MG	025949037
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	MUCOBRON	BB 10 SUPPOSTE 15 MG	025949049
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	MUCOBRON	30 BUSTINE 15 MG	025949052
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	NOVODIL	"75" 30 CONFETTI 75 MG	018800021
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	PENTABIL	FLAC. SCIROPPO 175 G	019260013
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	SEDOL	AD 10 SUPPOSTE 2,5 G	026807014

03A09307

ORDINANZA 12 giugno 2003.

Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla terapia genica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1998, recante «Modalità per l'esenzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1998, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439;

Visto il regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio europeo del 22 luglio 1993;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della salute relativa alla terapia genica del 28 gennaio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2003, n. 41;

Considerato che i casi recenti, avvenuti all'estero, impongono una rivalutazione del rischio dei prodotti per terapia genica che prevedono l'impiego dei vettori retrovirali;

Considerato che l'impiego di tale tipo di prodotti è rivolto a soggetti portatori di patologie ad esito infausto con aspettativa di vita ridotta;

Ritenuto, pertanto, necessario limitare l'impiego di questi prodotti sul territorio nazionale, a soggetti per i quali esiste un rapporto beneficio/rischio favorevole, in assenza di alternative terapeutiche praticabili;

Ordina:

Art. 1.

1. Le sperimentazioni cliniche con prodotti per terapia genica, che prevedono l'impiego di vettori retrovirali, sono consentite solo nei casi in cui sussista un rapporto rischio/beneficio favorevole in assenza di alternative terapeutiche nei pazienti a prognosi infausta *quoad vitam*.

2. L'Istituto superiore di sanità ha il compito di autorizzare caso per caso e previa valutazione della sussistenza delle condizioni previste al comma 1, il trattamento di pazienti elegibili nelle sperimentazioni cliniche approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 2001, n. 439 e del decreto ministeriale del 18 marzo 1998 citato in premessa.

Art. 2.

1. L'autorizzazione al trattamento di cui all'art. 1, comma 2, è subordinata alla presentazione:

a) di una relazione dettagliata ed aggiornata delle condizioni dei pazienti già trattati;

b) di una relazione dettagliata sulle condizioni del paziente da trattare, che permetta di valutare, unitamente alla relazione prevista alla lettera *a)*, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1;

c) del foglio del consenso informato comprovante l'avvenuta informazione dei rischi del trattamento, da rendere in presenza di un esperto indipendente, al paziente, o nel caso di minori, ai soggetti che esercitano la potestà parenterale, con conseguente sottoscrizione del consenso.

Art. 3.

1. Lo sperimentatore responsabile ha l'obbligo di riportare i risultati del singolo caso trattato all'Istituto superiore di sanità con le periodicità che quest'ultimo stabilirà.

Art. 4.

1. La presente ordinanza ha validità fino al 31 dicembre 2003.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 198

03A09308

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2003.

Approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI INTESA CON

IL MINISTERO DELLA SALUTE

E

IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele ed in particolare l'art. 4, laddove è prescritto che, sino all'adozione di metodi comunitari per verificare la conformità del miele alle disposizioni della direttiva medesima, gli Stati membri si avvalgono di metodi convalidati internazionalmente riconosciuti, quali i metodi approvati dal Codex alimentarius;

Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753, relativa al recepimento della direttiva del Consiglio riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele, come modificata dall'art. 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 52 della legge 24 aprile 1998, n. 128, concernenti, entrambe, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta legge 753/82, come sostituito dalle leggi comunitarie 428/90 e 128/98 succitate, nel quale è stabilito che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oggi Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle attività produttive cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», così come modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 ed in particolare gli articoli 2, 33 e 55;

Vista la direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Sentita la Sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativi al miele, nominata con decreto ministeriale 28 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele, come stabilite nell'allegato II della Direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001, sono approvati i metodi ufficiali di analisi riportati in allegato al presente decreto.

2. Detti metodi saranno applicabili al controllo del miele a decorrere dal 1º agosto 2003, data di autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I della Direttiva 2001/110/CE, conformi alle definizioni ed alle norme previste dalla Direttiva medesima.

3. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2003

p. *Il Ministro delle politiche agricole e forestali*
LO PIPARO

p. *Il Ministro della salute*
MARABELLI

p. *Il Ministro delle attività produttive*
GOTI

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE DEL MIELE

- Conservazione del campione in attesa di analisi
  Procedimento per la preparazione del campione da sottoporre ad analisi chimica, chimico-fisica e melissopalinologica
- Determinazione degli zuccheri per cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)
- Determinazione del contenuto di acqua
- Determinazione del contenuto di sostanze insolubili in acqua
- Determinazione della conducibilità elettrica
- Determinazione di pH, acidità libera, acidità combinata (lattoni) e acidità totale
- Determinazione della attività diastasica
- Determinazione dell'idrossimetilfurfurale per cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)

CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE IN ATTESA DI ANALISI

Il campione di miele da sottoporre ad analisi va conservato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce. Per periodi di conservazione prolungati (indicativamente superiori ai 15 giorni) e comunque qualora debba essere determinato il contenuto in idrossimetilfurfurale e/o in enzimi, il campione va mantenuto in frigorifero ad una temperatura inferiore ai 10°C fino al momento delle analisi.

PROCEDIMENTO PER LA PREPARAZIONE DEL CAMPIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI CHIMICA, CHIMICO-FISICA E MELISSOPALINOLOGICA

1. *Scopo e campo di applicazione*

La presente norma specifica un metodo per la preparazione del campione di miele destinato ad analisi, in modo che esso risulti omogeneo e che l'aliquota di prova sia rappresentativa del campione stesso.
In particolare, il presente metodo prevede il riscaldamento del miele ad una temperatura minore di 40°C, che risulta idonea al fine di mantenere inalterate alcune proprietà chimico-fisiche del campione.
Il metodo si applica a tutti i mieli da sottoporre ad analisi chimica, chimico-fisica e melissopalinologica. Tuttavia per i mieli destinati alla misurazione di enzimi e dell'idrossimetilfurfurale il campione non va sottoposto ad alcun trattamento termico.

2. *Definizioni*

2.1. Campione: Quantità di miele contenuta nella confezione integra, così come pervenuta al laboratorio.
2.2. Aliquota di prova: Quantità di campione prelevata per l'analisi.

3. *Principio*

Il principio del metodo si basa sull'omogeneizzazione meccanica del campione, eventualmente ammorbidito previo moderato riscaldamento.

4. *Apparecchiatura*

Apparecchiatura e vetreria di uso corrente nel laboratorio di analisi chimica, ed in particolare la seguente:

4.1. Sistema riscaldante, in alternativa uno dei seguenti:

4.1.1. Bagno termostatico, in grado di mantenere la temperatura a 40°C ± 2°C.
4.1.2. Stufa termostatica, in grado di mantenere la temperatura a 40°C ± 2°C.

4.2. Spatole di acciaio inossidabile, di diverse misure.
4.3. Staccio di acciaio inossidabile, con maglie di luce 0,5 mm.

5. *Procedimento*

Prima di prelevare l'aliquota di prova procedere come segue:

5.1. Miele liquido. Omogeneizzare il campione mescolando accuratamente per mezzo di una spatola (4.2) di misura adeguata alla massa del campione, per almeno 3 min, con movimenti lenti e circolari in modo che la minore quantità possibile di aria venga inglobata nel campione. Prelevare quindi l'aliquota di prova.

5.2. Miele cristallizzato. Se il campione è cristallizzato, ma si mantiene pastoso, operare come in 5.1. Se è cristallizzato in massa dura o compatta, può essere preventivamente ammorbidito scaldandolo in stufa o in bagno termostatico (4.1.1 o 4.1.2), in recipiente chiuso ermeticamente, ad una temperatura minore di 40 °C ± 2 °C per il tempo strettamente indispensabile e comunque non oltre 30 min. Quindi procedere secondo 5.1.

Nota: Il trattamento termico non deve essere applicato ai mieli destinati alla misurazione di enzimi e idrossimetilfurfurale.

5.3. Miele liquido o cristallizzato contenente materiali estranei. Se nel campione sono presenti materiali estranei di varia natura, rimuovere i materiali più grossolani che affiorano in superficie. Passare poi il miele attraverso lo staccio di acciaio inossidabile (4.3) premendo delicatamente con la spatola (4.2) se il miele è cristallizzato. Quindi procedere secondo 5.1.

5.4. Miele in favo. Tagliare la parte superiore del favo e separare il miele dalla cera passandolo attraverso uno staccio di acciaio inossidabile (4.3). Quindi procedere secondo 5.1..

DETERMINAZIONE DEGLI ZUCCHERI PER CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTA RISOLUZIONE (HPLC)

1. *Scopo e campo di applicazione*

La presente norma specifica un metodo per la determinazione nel miele di fruttosio, glucosio e saccarosio [a].
Il metodo può essere applicato a tutti i tipi di miele.

2. *Definizioni*

Zuccheri (glucidi): Principali costituenti del miele di cui rappresentano circa il 95% della massa secca. I due zuccheri principali sono i monosaccaridi glucosio e fruttosio (circa il 90% del totale). In quantità minori sono presenti anche zuccheri superiori (di-, tri- e oligosaccaridi).
I glucidi conferiscono al miele numerose proprietà fisiche (tra cui stato fisico, viscosità, igroscopicità, etc.) e alimentari (valore energetico e potere dolcificante); la loro presenza percentuale varia in funzione dell'origine botanica del miele.

3. *Principio*

Il metodo si basa sull'impiego di un sistema cromatografico in fase liquida ad alta risoluzione dotato di rivelatore ad indice di rifrazione (RI) su soluzioni di miele filtrate.
Si confrontano i picchi ottenuti con quelli di una soluzione di riferimento a concentrazione nota.
Il metodo si basa sul lavoro originale di Bogdanov e Baumann [1].

4. *Reagenti*

Tutti i reagenti devono essere puri per analisi.

4.1. Acqua bidistillata per HPLC.
4.2. Alcol metilico (CH_3OH) per HPLC.
4.3. Acetonitrile (CH_3CN) per HPLC.
4.4. D(–) fruttosio (levulosio) cristallino in forma piranosica.
4.5. D(+) glucosio (destrosio) cristallino in forma piranosica.
4.6. D(+) saccarosio (β-D-fruttofuranosil-α-D-glucopiranoside).
4.7. Soluzione di riferimento: pesare (5.1.) 2,000 g di fruttosio, 1,500 g di glucosio e 0,250 g di saccarosio. Sciogliere questi tre zuccheri in circa 40 ml di acqua (4.1.), trasferire quantitativamente in un matraccio tarato da 100 ml, nel quale sono stati precedentemente aggiunti 25 m*l* di alcol metilico (4.2) e portare a volume con

[a] Il metodo consente anche la separazione e la determinazione quantitativa di altri zuccheri eventualmente presenti nel miele, quali maltosio, isomaltosio, turanosio, trealosio, erlosio, melezitosio, raffinosio, maltotriosio, etc. Per questi zuccheri non sono però disponibili dati relativi alla precisione.

acqua (4.1.). Filtrare (5.6.) la soluzione prima dell'uso. La soluzione può essere conservata in fiale per cromatografia (5.8.) per quattro settimane in frigorifero, a temperatura compresa tra 0°C e +4°C, o per 6 mesi a -18°C.

4.8. Fase mobile: miscela acetonitrile (4.3.)/acqua (4.1.) 80:20 v/v. Degasare (5.3.) subito prima dell'uso. La soluzione può essere conservata alcuni giorni in frigorifero.

5. *Apparecchiatura*

Apparecchiatura e vetreria di uso corrente nel laboratorio di analisi chimica, e in particolare la seguente:

5.1. Bilancia analitica con risoluzione 0,1 mg.
5.2. Bilancia tecnica con risoluzione 0,01 g.
5.3. Sistema per degasare la fase mobile (4.8.).
5.4. Sistema cromatografico in fase liquida ad alta risoluzione (HPLC) composto da pompa isocratica, rivelatore RI, iniettore a volume variabile o a loop intercambiabile, sistema di acquisizione ed elaborazione dati, sistema di termostatazione per colonne in grado di mantenere la temperatura a 30°C ± 1°C.
5.5. Colonna cromatografica a fase polare avente dimensioni: 250 mm × 4 mm o 4,6 mm, riempita con amminopropilsilano (-NH_2), avente particelle di diametro 5 µm.
5.6. Filtri per siringa, con porosità 0,45 µm.
5.7. Siringa per cromatografia liquida.
5.8. Fiale per cromatografia.

6. *Preparazione del campione*

Preparare il campione di miele come indicato nel metodo "Procedimento per la preparazione del campione da sottoporre ad analisi chimica, chimico-fisica e melissopalinologica".

7. *Procedimento*

Pesare (5.2.) 5,0 g di miele in un bicchiere da 100 ml e sciogliерli con circa 40 ml di acqua (4.1.). Introdurre 25 ml di alcol metilico (4.2.) in un matraccio tarato da 100 ml. Trasferire quantitativamente la soluzione di miele nel matraccio e portare a volume con acqua (soluzione campione).
Filtrare (5.6.) la soluzione campione scartando i primi 2 ml circa.
Effettuare le analisi nelle seguenti condizioni operative:

- Fase mobile (4.8.)
- Velocità di flusso: 1,3 ml/min
- Volume di iniezione: 20 µl
- Temperatura colonna: 30°C ± 1°C
- Temperatura rivelatore: 30°C ± 1°C

Lasciare condizionare la colonna e il rivelatore almeno per 1 h al flusso di esercizio prima di procedere all'analisi.

Verificare la risposta strumentale iniettando (5.4.) la soluzione di riferimento (4.7.) il numero di volte necessario ad ottenere una risposta stabile ed iniettare quindi la soluzione campione.

Se si effettuano più analisi è opportuno verificare periodicamente la risposta strumentale iniettando la soluzione di riferimento.

8. *Calcolo ed espressione dei risultati*

L'identificazione degli zuccheri si effettua confrontando i tempi di ritenzione dei picchi della soluzione campione con quelli della soluzione di riferimento.

La concentrazione dei singoli zuccheri si calcola confrontando l'area dei picchi della soluzione campione con quella dei corrispondenti picchi della soluzione di riferimento (4.7.), utilizzando la seguente formula:

$$W = \frac{A_1 \cdot V_1 \cdot m_1}{A_2 \cdot V_2 \cdot m_0} \cdot 100$$

dove:

- W è il valore percentuale del singolo zucchero, in grammi per 100 grammi di miele;
- A_1 è l'area del picco del singolo zucchero nella soluzione campione;
- V_1 è il volume totale della soluzione campione, in millilitri;
- m_1 è la massa del singolo zucchero pesata nella preparazione della soluzione di riferimento, in grammi;
- A_2 è l'area del picco del singolo zucchero nella soluzione di riferimento;
- V_2 è il volume totale della soluzione di riferimento, in millilitri;
- m_0 è la massa del campione di miele, in grammi.

Il risultato si esprime in grammi di zucchero per 100 grammi di miele approssimando alla prima cifra decimale.

9. *Precisione*

I dati sulla ripetibilità e riproducibilità del metodo, desunti da una prova interlaboratorio DIN [2], sono riportati da Bogdanov et al. [3].

Il limite di ripetibilità (ovvero il valore al di sotto del quale si situa, o a cui equivale, con una probabilità del 95% lo scarto tra due singoli risultati ottenuti da misurazioni effettuate dallo stesso operatore, nello stesso laboratorio, con la stessa apparecchiatura, in un breve intervallo di tempo) non deve essere maggiore del 5% del valore della misura per il glucosio ed il fruttosio e del 20% per il saccarosio (per valori superiori a 1g/100g).

Il limite di riproducibilità (ovvero il valore al di sotto del quale si situa, o a cui equivale, con una probabilità del 95% lo scarto tra due singoli risultati ottenuti da misurazioni effettuate da operatori differenti, in laboratori differenti, con apparecchiature differenti) non deve essere maggiore del 10% del valore della misura per il glucosio ed il fruttosio e del 35% per il saccarosio (per valori superiori a 1g/100g).

Nota: In alternativa al metodo qui riportato, possono essere impiegate altre metodiche purché rispondenti alle stesse caratteristiche di precisione di cui al paragrafo 9.

Bibliografia

1. Bogdanov S., Baumann S.E., 1988 - Bestimmung von Honigzucker mit HPLC. Mitt. Geb. Lebensmitt. Hyg., 79: 198-206.
2. DIN Norm 1075, 1992 - Bestimmung des Gehaltes an Sachariden. HPLC Verfahren.
3. Bogdanov S., Martin P., Lullmann C., 1997 - Harmonised methods of the European Honey Commission. Apidologie , Extra Issue.

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA

1. *Scopo e campo d'applicazione*

La presente norma specifica un metodo indiretto per la determinazione nel miele del contenuto di acqua (o umidità), parametro che ne condiziona la conservabilità e contribuisce a definirne le caratteristiche.
Il metodo si applica a tutti i tipi di miele.

2. *Definizioni*

Contenuto di acqua (o umidità): valore percentuale che si ricava da un prospetto di correlazione basato sulla misurazione dell'indice di rifrazione del miele a 20°C.

3. *Principio*

Il metodo si basa sul principio secondo cui l'indice di rifrazione del miele varia in funzione del contenuto di acqua, a parità di temperatura. In particolare, tale indice diminuisce all'aumentare del contenuto d'acqua.
Il valore percentuale di acqua si ricava dal prospetto 1, ottenuto facendo riferimento alla formula di Wedmore [1] che mette in relazione l'indice di rifrazione con il contenuto di acqua determinato mediante un procedimento di essiccazione sotto vuoto [2].

4. *Apparecchiatura*

Apparecchiatura e vetreria di uso corrente nel laboratorio di analisi chimica, ed in particolare la seguente:

4.1. Bagno termostatico, in grado di mantenere la temperatura a 50°C ± 2°C.
4.2. Rifrattometro tipo Abbe, con risoluzione di 0,0002 unità di IR o strumento equivalente, dotato di termometro con graduazione di 0,5°C.
4.3. Provette, o altra vetreria da laboratorio con tappo a chiusura ermetica.

5. *Preparazione del campione*

Preparare il campione di miele come indicato nel metodo "Procedimento per la preparazione del campione da sottoporre ad analisi chimica, chimico-fisica e melissopalinologica".
Nel caso di miele cristallizzato, anche solo parzialmente, porre l'aliquota di prova in un recipiente chiuso a perfetta tenuta (4.3), avendo cura di riempirlo totalmente, e riscaldare in bagno termostatico (4.1) a circa 50°C ± 2°C, fino a completa dissoluzione dei cristalli.
Riportare l'aliquota di prova a temperatura ambiente e miscelarla accuratamente prima della misurazione.

6. *Procedimento*

6.1. Preparazione del rifrattometro

Assicurarsi che il prisma del rifrattometro sia pulito e perfettamente asciutto. La taratura, verificata periodicamente, deve essere effettuata con acqua distillata a 20°C (indice di rifrazione n_D^{20} = 1,3330) oppure con procedimento equivalente.

6.2. Misurazione

Porre una porzione dell'aliquota di prova sul prisma del rifrattometro (4.2.) in modo che la superficie del prisma sia completamente ricoperta.

Attendere 2 min. prima di effettuare la lettura dell'indice di rifrazione e registrare la temperatura. Effettuare due letture successive e calcolare il valore medio.

7. *Calcolo ed espressione dei risultati*

Il contenuto di acqua si ricava dal prospetto 1 ([a]), che riporta la correlazione tra l'indice di rifrazione ed il contenuto di acqua nel miele.

Se la determinazione è stata effettuata a temperatura diversa da 20°C, il valore di indice di rifrazione deve essere corretto come di seguito indicato:

- temperatura maggiore di 20°C: sommare al valore della lettura 0,00023 per ogni °C;
- temperatura minore di 20°C: sottrarre al valore della lettura 0,00023 per ogni °C.

Esprimere il risultato in grammi per 100 grammi di miele, approssimando alla prima cifra decimale.

8. *Precisione*

I dati disponibili sulla ripetibilità e riproducibilità del metodo riguardano prove interlaboratorio effettuate nell'ambito della European Honey Commission [3] utilizzando il rifrattometro Abbe e sono riportati in appendice.

---

[a] I valori contenuti nel prospetto 1 sono ricavati dalla seguente formula di Wedmore [1]:

$$A = \frac{\bar{1},7319 - \log(IR - 1)}{0,002243}$$

dove:

A è il contenuto di acqua, in g/100 g di miele;

$\bar{1},7319$ è uguale al logaritmo di 0,53939, numericamente pari a – 0,26810;

IR è l'indice di rifrazione.

Appendice

Risultati delle prove interlaboratorio condotte nell'ambito dell'European Honey Commission.

Media (g/100g)	ripetibilità (r)	riproducibilità (R)	dev. st. relativa di R (RSD_R%)
16,4	0,13	0,48	1,05
17,3	0,15	0,52	1,07
18,1	0,15	0,68	1,34
20,0	0,11	0,68	1,21

Prospetto 1 - Correlazione tra l'indice di rifrazione e il contenuto di acqua nel miele, approssimato alla prima cifra decimale

Indice di Rifrazione	Umidità (g/100g)	Indice di Rifrazione	Umidità (g/100g)	Indice di Rifrazione	Umidità (g/100g)	Indice di Rifrazione	Umidità (g/100g)
1,5044	13,0	1,4997	14,8	1,4950	16,6	1,4903	18,5
1,5043	13,0	1,4996	14,8	1,4949	16,7	1,4902	18,5
1,5042	13,1	1,4995	14,9	1,4948	16,7	1,4901	18,6
1,5041	13,1	1,4994	14,9	1,4947	16,7	1,4900	18,6
1,5040	13,1	1,4993	14,9	1,4946	16,8	1,4899	18,6
1,5039	13,2	1,4992	15,0	1,4945	16,8	1,4898	18,7
1,5038	13,2	1,4991	15,0	1,4944	16,9	1,4897	18,7
1,5037	13,3	1,4990	15,1	1,4943	16,9	1,4896	18,7
1,5036	13,3	1,4989	15,1	1,4942	16,9	1,4895	18,8
1,5035	13,3	1,4988	15,1	1,4941	17,0	1,4894	18,8
1,5034	13,4	1,4987	15,2	1,4940	17,0	1,4893	18,9
1,5033	13,4	1,4986	15,2	1,4939	17,0	1,4892	18,9
1,5032	13,4	1,4985	15,3	1,4938	17,1	1,4891	18,9
1,5031	13,5	1,4984	15,3	1,4937	17,1	1,4890	19,0
1,5030	13,5	1,4983	15,3	1,4936	17,2	1,4889	19,0
1,5029	13,6	1,4982	15,4	1,4935	17,2	1,4888	19,1
1,5028	13,6	1,4981	15,4	1,4934	17,2	1,4887	19,1
1,5027	13,6	1,4980	15,5	1,4933	17,3	1,4886	19,1
1,5026	13,7	1,4979	15,5	1,4932	17,3	1,4885	19,2
1,5025	13,7	1,4978	15,5	1,4931	17,4	1,4884	19,2
1,5024	13,8	1,4977	15,6	1,4930	17,4	1,4883	19,3
1,5023	13,8	1,4976	15,6	1,4929	17,4	1,4882	19,3
1,5022	13,8	1,4975	15,6	1,4928	17,5	1,4881	19,3
1,5021	13,9	1,4974	15,7	1,4927	17,5	1,4880	19,4
1,5020	13,9	1,4973	15,7	1,4926	17,6	1,4879	19,4
1,5019	13,9	1,4972	15,8	1,4925	17,6	1,4878	19,5
1,5018	14,0	1,4971	15,8	1,4924	17,6	1,4877	19,5
1,5017	14,0	1,4970	15,8	1,4923	17,7	1,4876	19,5
1,5016	14,1	1,4969	15,9	1,4922	17,7	1,4875	19,6
1,5015	14,1	1,4968	15,9	1,4921	17,8	1,4874	19,6
1,5014	14,1	1,4967	16,0	1,4920	17,8	1,4873	19,7
1,5013	14,2	1,4966	16,0	1,4919	17,8	1,4872	19,7
1,5012	14,2	1,4965	16,0	1,4918	17,9	1,4871	19,7
1,5011	14,3	1,4964	16,1	1,4917	17,9	1,4870	19,8
1,5010	14,3	1,4963	16,1	1,4916	18,0	1,4869	19,8
1,5009	14,3	1,4962	16,1	1,4915	18,0	1,4868	19,9
1,5008	14,4	1,4961	16,2	1,4914	18,0	1,4867	19,9
1,5007	14,4	1,4960	16,2	1,4913	18,1	1,4866	19,9
1,5006	14,4	1,4959	16,3	1,4912	18,1	1,4865	20,0
1,5005	14,5	1,4958	16,3	1,4911	18,2	1,4864	20,0
1,5004	14,5	1,4957	16,4	1,4910	18,2	1,4863	20,1
1,5003	14,6	1,4956	16,4	1,4909	18,2	1,4862	20,1
1,5002	14,6	1,4955	16,4	1,4908	18,3	1,4861	20,1
1,5001	14,6	1,4954	16,5	1,4907	18,3	1,4860	20,2
1,5000	14,7	1,4953	16,5	1,4906	18,4	1,4859	20,2
1,4999	14,7	1,4952	16,5	1,4905	18,4	1,4858	20,3
1,4998	14,8	1,4951	16,6	1,4904	18,4	1,4857	20,3

Indice di rifrazione	Umidità (g/100g)	Indice di rifrazione	Umidità (g/100g)	Indice di rifrazione	Umidità (g/100g)
1,4856	20,3	1,4817	21,9	1,4778	23,5
1,4855	20,4	1,4816	21,9	1,4777	23,5
1,4854	20,4	1,4815	22,0	1,4776	23,6
1,4853	20,5	1,4814	22,0	1,4775	23,6
1,4852	20,5	1,4813	22,1	1,4774	23,6
1,4851	20,5	1,4812	22,1	1,4773	23,7
1,4850	20,6	1,4811	22,1	1,4772	23,7
1,4849	20,6	1,4810	22,2	1,4771	23,8
1,4848	20,7	1,4809	22,2	1,4770	23,8
1,4847	20,7	1,4808	22,3	1,4769	23,8
1,4846	20,7	1,4807	22,3	1,4768	23,9
1,4845	20,8	1,4806	22,3	1,4767	23,9
1,4844	20,8	1,4805	22,4	1,4766	24,0
1,4843	20,9	1,4804	22,4	1,4765	24,0
1,4842	20,9	1,4803	22,5	1,4764	24,0
1,4841	20,9	1,4802	22,5	1,4763	24,1
1,4840	21,0	1,4801	22,5	1,4762	24,1
1,4839	21,0	1,4800	22,6	1,4761	24,2
1,4838	21,1	1,4799	22,6	1,4760	24,2
1,4837	21,1	1,4798	22,7	1,4759	24,2
1,4836	21,1	1,4797	22,7	1,4758	24,3
1,4835	21,2	1,4796	22,7	1,4757	24,3
1,4834	21,2	1,4795	22,8	1,4756	24,4
1,4833	21,3	1,4794	22,8	1,4755	24,4
1,4832	21,3	1,4793	22,9	1,4754	24,4
1,4831	21,3	1,4792	22,9	1,4753	24,5
1,4830	21,4	1,4791	22,9	1,4752	24,5
1,4829	21,4	1,4790	23,0	1,4751	24,6
1,4828	21,5	1,4789	23,0	1,4750	24,6
1,4827	21,5	1,4788	23,1	1,4749	24,7
1,4826	21,5	1,4787	23,1	1,4748	24,7
1,4825	21,6	1,4786	23,1	1,4747	24,7
1,4824	21,6	1,4785	23,2	1,4746	24,8
1,4823	21,7	1,4784	23,2	1,4745	24,8
1,4822	21,7	1,4783	23,3	1,4744	24,9
1,4821	21,7	1,4782	23,3	1,4743	24,9
1,4820	21,8	1,4781	23,4	1,4742	24,9
1,4819	21,8	1,4780	23,4	1,4741	25,0
1,4818	21,9	1,4779	23,4	1,4740	25,0

Bibliografia

1. Wedmore E, 1955 - The accurate determination of the water content of honeys. Bee World, 36: 197-206.
2. Chataway HD, 1932 - Determination of moisture in honey. Can J Res, 6: 532-547.
3. Bogdanov S, Martin P, Lüllmann C, 1997 - Harmonised methods of the European Honey Commission. Apidologie, Extra issue.

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SOSTANZE INSOLUBILI IN ACQUA

1. *Scopo e campo di applicazione*

La presente norma specifica un metodo per la determinazione del contenuto di sostanze insolubili in acqua nel miele.
Il metodo si applica a tutti i tipi di miele.

2. *Definizioni*

Sostanze insolubili in acqua: materiale di varia natura che viene separato per filtrazione da una soluzione acquosa di miele. Nella frazione insolubile sono contenuti elementi figurati naturalmente presenti nel miele (granuli pollinici ed elementi indicatori di melata) e particelle solide di varia natura estranee alla sua composizione (cera, polvere, frammenti di insetti).
Questo parametro rappresenta un mezzo per la valutazione della pulizia del prodotto.

3. *Principio*

Il metodo si basa sulla determinazione gravimetrica delle sostanze insolubili in acqua separate per filtrazione da una soluzione acquosa di miele.

4. *Reagenti*

4.1. Acqua distillata riscaldata a circa 80°C.

5. *Apparecchiatura*

Apparecchiatura e vetreria di uso corrente nel laboratorio di analisi chimica, ed in particolare la seguente:

5.1. Bilancia analitica, con risoluzione 0,1 mg.
5.2. Stufa termostatica, in grado di mantenere la temperatura a 110°C ± 5°C o a 135°C ± 5°C.
5.3. Sistema per filtrazione in aspirazione, con crogiolo di vetro, il cui fondo è costituito da setto poroso in vetro sinterizzato e diametro dei pori compreso tra 15 µm e 40 µm o, in alternativa, con membrana filtrante in cellulosa per analisi quantitativa, a porosità di 20-25 µm ([a]).
5.4. Essiccatore contenente gel di silice quale essiccante.

[a] I valori ottenuti con i due tipi di sistemi filtranti sono risultati non significativamente diversi per precisione (test F) ed accuratezza (test t) [1].

6. *Preparazione del campione*

Preparare il campione di miele come indicato nel metodo "Procedimento per la preparazione del campione da sottoporre ad analisi chimica, chimico-fisica e melissopalinologica".

7. *Procedimento*

7.1. Operazioni preliminari

Prima della misura il supporto per la filtrazione, crogiolo in vetro o filtro in cellulosa (5.3.), va portato a massa costante: porre in stufa (5.2.) a 135°C (crogiolo di vetro) o a 110°C (filtro in cellulosa) per 1 h, pesare (5.1.) e porre nuovamente in stufa procedendo a intervalli di 30 min. fino a massa costante. Porre quindi il supporto per filtrazione in essiccatore (5.4.) fino al raggiungimento della temperatura ambiente. Annotare il valore alla quarta cifra decimale (m_2).

7.2. Misurazione

Pesare (5.1.) in un bicchiere da 250 ml circa 20g di miele, annotando il valore alla quarta cifra decimale (m_0), sciogliere con circa 200 ml di acqua (4.1.) e mescolare accuratamente. Filtrare sotto aspirazione (5.3.) la soluzione di miele e lavare accuratamente con acqua calda (4.1.) fino ad eliminazione degli zuccheri ([b]).

Trasferire il filtro o il crogiolo (5.3.) in stufa (5.2.) ed operare come per il supporto (7.1), portandolo a massa costante e annotando il valore finale alla quarta cifra decimale (m_1).

8. *Calcolo ed espressione dei risultati*

Il contenuto percentuale di sostanze insolubili in acqua nel miele (SI) si ricava dalla seguente formula:

$$SI = \frac{m_1 - m_2}{m_0} \cdot 100$$

dove:

m_0 è la massa del campione, in grammi;
m_1 è la massa del filtro più le sostanze insolubili, in grammi;
m_2 è la massa del filtro, in grammi.

Esprimere il risultato in grammi per 100 grammi di miele, approssimando alla seconda cifra decimale.

[b] Per saggiare l'eliminazione degli zuccheri trasferire una parte del filtrato in un tubo da saggio e aggiungere fluoroglucina all'1% in etanolo. Mescolare e fare scorrere lungo le pareti del tubo qualche goccia di acido solforico concentrato. Se ci sono zuccheri residui, all'interfaccia si produce una colorazione giallo-bruna.

9. *Precisione*

I dati disponibili sulla ripetibilità e riproducibilità del metodo, desunti da uno studio collaborativo condotto nel Regno Unito [2] sono riportati in appendice.

Appendice

Risultati delle prove interlaboratorio desunti da uno studio condotto nel Regno Unito.

Media (g/100g)	ripetibilità (r)	riproducibilità (R)	dev. st. relativa di R (RSD_R%)
0,009	0,016	0,016	63,49
0,011	0,010	0,026	84,42
0,021	0,016	0,021	35,71
0,031	0,023	0,023	26,50

Bibliografia

1. Carpana. E., Marcazzan G.L., Zucchi P., 2001 - Determinazione nel miele delle sostanze insolubili in acqua. Industrie Alimentari, XL: 1238-1240.
2. Lord D.W., Scotter M.J., Whittaker A.D, Wood R., 1988 - The determination of acidity, apparent reducing sugar and sucrose, hydroxymethylfurfural, mineral, moisture, water-insoluble solids contents in honey; collaborative study, J. Assoc. Publ. Anal. (UK), 26: 51-76.

DETERMINAZIONE DELLA CONDUCIBILITÀ ELETTRICA

1. *Scopo e campo di applicazione*

La presente norma specifica un metodo per la determinazione della conducibilità elettrica del miele.
Il metodo si applica a tutti i tipi di miele.

2. *Definizioni*

Conducibilità elettrica del miele: la conducibilità elettrica è la proprietà delle soluzioni acquose contenenti specie ioniche di condurre la corrente elettrica e viene determinata attraverso la misura della resistenza elettrica, di cui è il reciproco. Essa è direttamente correlabile alla componente minerale solubile, presente in diversa misura nelle varie tipologie di miele uniflorale [1]. Il valore della conducibilità elettrica del miele è generalmente compreso tra 0,1 e 2,0 mS/cm.

3. *Principio*

Il metodo si basa sulla misura della resistività specifica di una soluzione acquosa di miele, effettuata con un conduttimetro.
Il metodo si basa sul lavoro originale di Vorwohl [2,3] modificato da Louveaux et al. [4].

4. *Reagenti*

Tutti i reagenti devono essere puri per analisi.

4.1. Acqua bidistillata avente conducibilità minore di 0,5 μS/cm.
4.2. Cloruro di potassio (KCl).
4.3. Soluzione di cloruro di potassio 0,1 N: pesare (5.1.) 7,46 g di cloruro di potassio (4.2.), precedentemente essiccato in stufa termostatica (5.7.) a 130°C; sciogliere in acqua (4.1.), trasferire quantitativamente in matraccio tarato da 1000 ml e portare a volume. La soluzione deve essere preparata al momento dell'uso ([a]).

5. *Apparecchiatura*

Apparecchiatura e vetreria di uso corrente nel laboratorio di analisi chimica, e in particolare la seguente:

5.1. Bilancia analitica con risoluzione 0,1 mg.
5.2. Bilancia tecnica con risoluzione 0,01 g.
5.3. Conduttimetro con risoluzione 0,1 μS/cm sulla scala di lettura più bassa.

---

[a] Esistono in commercio soluzioni di riferimento per misure di conducibilità, aventi il valore di conducibilità richiesto.

5.4. Cella di conducibilità ad immersione con elettrodi di platino platinato aventi superficie di 1 cm^2 e posti alla distanza di 1 cm.

5.5. Bagno termostatico in grado di mantenere la temperatura a 20°C ± 1°C.

5.6. Termometro con graduazione di 0,1°C.

5.7. Stufa termostatica in grado di mantenere la temperatura a 130°C ± 5°C.

6. *Preparazione del campione*

Preparare il campione di miele come indicato nel metodo "Procedimento per la preparazione del campione da sottoporre ad analisi chimica, chimico-fisica e melissopalinologica".

7. *Procedimento*

7.1. Determinazione della costante di cella
Se non si dispone del valore della costante della cella di conducibilità ([b]) (5.4.) occorre procedere alla sua determinazione.
Introdurre in un bicchiere un'aliquota della soluzione di cloruro di potassio (4.3.) e portare a 20°C in bagno termostatico (5.5.). Risciacquare accuratamente la cella (5.4.) con la stessa soluzione, porla nel bicchiere facendo attenzione che gli elettrodi siano completamente immersi ed eseguire la lettura.
Calcolare la costante della cella con la seguente formula:

$$K = 11{,}691 \cdot \frac{1}{G}$$

dove:
K è la costante della cella in cm^{-1};
G è la conducibilità elettrica misurata in milliSiemens;
11,691 è la conducibilità elettrica della soluzione di cloruro di potassio 0,1 N (4.3.) a 20°C.

7.2. Determinazione della conducibilità elettrica del miele
Pesare (5.2.) in un bicchiere da 100 ml una quantità di miele equivalente a 20,0 g di massa secca. La quantità di miele da pesare si può calcolare utilizzando la seguente formula [4]:

$$M = 20 \cdot \frac{100}{100 - A}$$

dove:
M è la massa di miele da pesare, in grammi;

[b] La maggior parte dei conduttimetri disponibili in commercio consente oggi di determinare automaticamente la costante di cella, che in genere è comunque già nota e indicata nelle specifiche della fornitura. Hanno inoltre altre funzioni tra cui la possibilità di compensazione della temperatura e il calcolo automatico della conducibilità in funzione della costante di cella (K).

20 è la massa teorica nominale del miele;
A è l'umidità del miele (Vedi metodo "Determinazione del contenuto di acqua")

Sciogliere il miele con un piccolo volume di acqua (4.1.), trasferire quantitativamente in un matraccio tarato da 100 ml, e portare a volume (soluzione campione).
Introdurre in un bicchiere circa 50 ml della soluzione campione e portare a 20°C in bagno termostatico (5.5.). Risciacquare accuratamente la cella (5.4.) con la soluzione campione, immergerla nel bicchiere contenente la stessa soluzione ed eseguire la lettura.

8. *Calcolo ed espressione dei risultati*

Calcolare la conducibilità elettrica della soluzione di miele usando la seguente formula (vedi nota 1, pag. 2):

$$G_M = K \cdot G$$

dove:
G_M è la conducibilità elettrica della soluzione di miele, in milliSiemens per centimetro;
K è la costante della cella in cm^{-1};
G è il valore misurato in milliSiemens.

Esprimere il risultato in mS/cm, approssimando alla seconda cifra decimale.

9. *Precisione*

I dati sulla ripetibilità e riproducibilità del metodo, desunti da una prova interlaboratorio DIN [5], sono riportati da Bogdanov et al. [6].

Il limite di ripetibilità (ovvero il valore al di sotto del quale si situa, o a cui equivale, con una probabilità del 95% lo scarto tra due singoli risultati ottenuti da misurazioni effettuate dallo stesso operatore, nello stesso laboratorio, con la stessa apparecchiatura, in un breve intervallo di tempo) non deve essere maggiore del 5% del valore della misura.

Il limite di riproducibilità (ovvero il valore al di sotto del quale si situa, o a cui equivale, con una probabilità del 95% lo scarto tra due singoli risultati ottenuti da misurazioni effettuate da operatori differenti, in laboratori differenti, con apparecchiature differenti) non deve essere maggiore del 10% del valore della misura.

Bibliografia

1. Piazza M.G., Accorti M., Persano Oddo L., 1991 - Electrical conductivity, ash, colour and specific rotatory power in Italian unifloral honeys. Apicoltura, 7: 51-63.
2. Vorwohl G., 1964 - Messung der elektrischen Leitfähigkeit des Honigs und der Messwerte zur Sortendiagnose und zum Nachweis von Verfälschungen mit Zuckerfutterungshonig. Z Bienenforsch, 7: 37-47.
3. Vorwohl G., 1964 - Die Beziehung zwischen der elektrischen Leitfähigkeit der Honige und ihrer trachmassiger Herkunft. Ann Abeille, 7: 301-309.
4. Louveaux M.J, Pourtallier M.P, Vorwohl M.G., 1973 - Mesure de la conductivité du miel, Bull. Tech. Apicole, XVI (2): 7-11.
5. DIN Norm 10753, 1991 - Bestimmung der elektrishen Leitfähigkeit von Honig.
6. Bogdanov S., Martin P., Lüllmann C., 1997 - Harmonised methods of the European Honey Commission, Apidologie, Extra Issue.

DETERMINAZIONE DI pH, ACIDITÀ LIBERA, ACIDITÀ COMBINATA (LATTONI) E ACIDITÀ TOTALE

1. *Scopo e campo di applicazione*

La presente norma specifica un metodo per la determinazione del pH, dell'acidità libera e dell'acidità combinata (lattoni). Dalla somma dell'acidità libera e dei lattoni si ricava l'acidità totale.
Il metodo si applica a tutti i tipi di miele.

2. *Definizioni*

2.1. pH: è il pH di una soluzione acquosa di miele, preparata come di seguito descritto (7.2).
2.2. Acidità libera: acidità di una soluzione acquosa di miele titolabile con una soluzione di idrossido di sodio (NaOH) fino a pH 8,5.
2.3. Acidità combinata (lattoni): acidità di una soluzione acquosa di miele che non è direttamente titolabile, ma lo diviene a seguito di idrolisi prodotta con l'aggiunta di alcali.
2.4. Acidità totale: valore che si ottiene dalla somma dell'acidità libera (2.2.) e dei lattoni (2.3.).
L'acidità del miele è dovuta alla presenza di acidi organici in quantità diversa in funzione dell'origine botanica del miele. Tali acidi si trovano in uno stato di equilibrio variabile tra forma libera e forma combinata (lattoni); a causa di ciò i valori di 2.2. e 2.3. risentono di una variabilità maggiore rispetto alla somma delle due (2.4.) (vedi paragrafo 9 e appendice).
I parametri definiti in 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4. sono utili per la diagnosi dell'origine botanica e per la valutazione della qualità del miele [1].
2.5. Titolazione potenziometrica a punto finale: titolazione nella quale l'erogazione del titolante viene interrotta a pH prefissato.

3. *Principio*

Il metodo si basa sul principio della misura potenziometrica del pH e sulla neutralizzazione acido-base, effettuata con due successive titolazioni potenziometriche a punto finale condotte con un dispositivo automatico o manuale: l'acidità libera si misura per titolazione diretta, i lattoni si idrolizzano in seguito all'aggiunta di alcali alla soluzione di miele e vengono quindi determinati mediante retrotitolazione.
Il metodo si basa sul lavoro originale di White [2, 3].

4. *Reagenti*

Tutti i reagenti devono essere puri per analisi.

4.1. Acqua distillata esente da anidride carbonica (CO_2), ottenuta come segue: immediatamente prima dell'uso far bollire l'acqua distillata per 5 min. e lasciare raffreddare a temperatura ambiente in recipiente chiuso.
4.2. Soluzioni tampone di riferimento a pH 4,0 e a pH 9,0.
4.3. Soluzione di idrossido di sodio (NaOH) 0,05 N a titolo noto.
4.4. Soluzione di acido cloridrico (HCl) 0,05 N a titolo noto.

5. *Apparecchiatura*

Apparecchiatura e vetreria di uso corrente nel laboratorio di analisi chimica, ed in particolare la seguente:

5.1. pH-metro, con risoluzione di 0,01 unità di pH, con elettrodo a membrana combinato.
5.2. Titolatore automatico o, in alternativa, burette con graduazione da 0,02 ml, anche a lettura digitale.
5.3. Bilancia tecnica, con risoluzione 0,01 g.
5.4. Bicchieri per titolazione con capacità di almeno 150 ml.

6. *Preparazione del campione*

Preparare il campione di miele come indicato nel metodo "Procedimento per la preparazione del campione da sottoporre ad analisi chimica, chimico-fisica e melissopalinologica".

7. *Procedimento*

7.1. Taratura dell'elettrodo
L'elettrodo di misura deve essere tarato a pH 4,0 e a pH 9,0 con le soluzioni tampone di riferimento (4.2.) prima di ciascuna serie di misure.

7.2. Misurazione
Pesare (5.3.) 10,0 g di miele direttamente nel bicchiere per titolazione (5.4.), scioglierlo con 75 ml di acqua (4.1.) e procedere immediatamente alla misura.
Per la misura del pH immergere l'elettrodo (5.1.) nella soluzione di miele, mantenendola sotto agitazione, ed effettuare la lettura annotando il valore.
Per la determinazione dell'acidità libera titolare (5.2.) con la soluzione di idrossido di sodio (4.3.) fino a pH 8,5, mantenendo la soluzione sotto agitazione, e annotare il volume di titolante impiegato.

Per la determinazione dell'acidità combinata aggiungere 10 ml della soluzione di idrossido di sodio (4.3.) e retrotitolare immediatamente con la soluzione di acido cloridrico (4.4.) fino a pH 8,3, sempre sotto agitazione, e annotare il volume di titolante impiegato.

N.B.: Per ottenere una buona ripetibilità della misura è necessario che entrambe le titolazioni vengano effettuate erogando il reattivo titolante a velocità costante (velocità consigliata: 5 ml/min) ed è importante terminare ciascuna titolazione entro due minuti circa. In caso di utilizzo del titolatore automatico, impostare i parametri in modo da rispettare i tempi operativi richiesti.

8. *Calcolo ed espressione dei risultati*

8.1. pH

Esprimere i valori di pH alla seconda cifra decimale.

8.2. Acidità

I valori di acidità, espressi come milliequivalenti di idrossido di sodio necessari per titolare 1 kg di miele (meq/kg), vengono calcolati secondo le seguenti formule:

$$\text{Acidità libera (meq/kg)} = \frac{V \cdot N}{M} \cdot 1000$$

dove:

V è il volume in ml di idrossido di sodio impiegato nella titolazione;
N è la normalità della soluzione di idrossido di sodio;
M è la massa del campione, in grammi.

$$\text{Acidità combinata o lattoni (meq/kg)} = \frac{(10{,}00 - V) \cdot N}{M} \cdot 1000$$

dove:

V è il volume in ml di acido cloridrico impiegato nella titolazione;
N è la normalità della soluzione di acido cloridrico;
M è la massa del campione, in grammi;
10,00 è il volume in ml di idrossido di sodio aggiunto in eccesso.

$$\text{Acidità totale (meq/kg)} = \text{acidità libera} + \text{lattoni}$$

Approssimare i risultati alla prima cifra decimale.

9. *Precisione*

Dati sulla ripetibilità e riproducibilità del metodo sono riportati in appendice, e riguardano prove interlaboratorio effettuate nell'ambito dell'European Honey Commission [4] e in Italia [5].

Appendice

pH. Risultati di prove interlaboratorio condotte nell'ambito dell'European Honey Commission.

media	ripetibilità (r)	riproducibilità (R)	dev. st. relativa di R (RSD_R%)
3,6	0,18	0,75	7,44
3,8	0,24	1,00	9,40
4,0	0,15	0,79	7,05
4,0	0,11	0,50	4,46
4,0	0,11	0,45	4,02
4,1	0,14	0,67	5,84
4,3	0,15	0,47	3,90

Acidità libera. Risultati di prove interlaboratorio condotte in Italia

media (meq/kg)	ripetibilità (r)	riproducibilità (R)	dev. st. relativa di R (RSD_R%)
10,3	1,39	8,09	28,05
15,3	1,51	9,15	21,36
24,2	1,93	15,04	22,20
26,0	1,13	4,99	6,85
26,1	2,03	5,18	7,09
32,2	3,21	14,27	15,83

Acidità combinata (lattoni). Risultati di prove interlaboratorio condotte in Italia

media (meq/kg)	ripetibilità (r)	riproducibilità (R)	dev. st. relativa di R (RSD_R%)
1,7	2,02	2,99	62,82
1,8	1,35	3,91	77,58
2,0	1,46	4,15	74,11
3,4	2,72	5,71	59,98
6,2	1,74	10,77	62,04
6,6	1,44	12,38	66,99

Acidità totale. Risultati di prove interlaboratorio condotte in Italia

media (meq/kg)	ripetibilità (r)	riproducibilità (R)	dev. st. relativa di R (RSD_R%)
11,7	1,45	5,28	16,12
18,6	2,75	5,80	11,14
27,7	2,76	5,58	7,19
28,3	2,76	6,23	7,86
30,3	1,91	6,00	7,07
38,8	3,62	8,25	7,59

Bibliografia

1. Persano Oddo L., Baldi E., Piazza M.G., 1986 - Acidità e pH nei principali mieli italiani. Apicoltura, 2: 145-154.
2. White J.W., 1958 - The composition of honey. II. Lactone content. – Assoc. Off. Agr. Chem. Jour. 41: 194-197.
3. AOAC, 1990 - Official methods of analysis. Honey. 962.19: 1033.
4. Bogdanov S., Martin P., Lüllmann C., 1997. Harmonized methods of the European Honey Commission. Apidologie, Extra issue.
5. Conte L., Persano Oddo L., Cozzoli O., Piana M.L., (a cura di) 2001 – Armonizzazione e validazione delle metodologie analitiche concernenti il miele. Atti del convegno "Il ruolo della ricerca in apicoltura. Bologna, marzo 2001; 263-268.

DETERMINAZIONE DELLA ATTIVITÀ DIASTASICA

1. *Scopo e campo di applicazione*

La presente norma specifica un metodo per la determinazione dell'attività della diastasi (o amilasi) nel miele.
Il metodo si applica a tutti i tipi di miele.

2. *Definizioni*

2.1. Diastasi (o amilasi): α e β - transglucosidasi, enzimi naturalmente contenuti nel miele; essi sono presenti in quantità variabile nel miele appena estratto e diminuiscono gradatamente durante la conservazione o in seguito a trattamenti termici.
2.2. Attività diastasica del miele: esprime l'attività della diastasi in millilitri di salda d'amido all'1% idrolizzato dall'enzima contenuto in 1 g di miele, in 1 ora, a 40°C, nelle condizioni analitiche stabilite([a]) [1].

3. *Principio*

Il metodo si basa sull'impiego di un substrato insolubile costituito da amido cui è legato un gruppo cromoforo blu. Attraverso l'idrolisi enzimatica, si liberano frammenti solubili colorati, il cui assorbimento a 620 nm viene determinato spettrofotometricamente. L'assorbanza della soluzione è direttamente proporzionale all'attività diastasica del campione. Il presente metodo prevede l'utilizzo di un reattivo commerciale e si basa sul metodo originale di Siegenthaler [2] modificato da Bogdanov [3, 4] e da Persano e Pulcini [5].

4. *Reagenti e soluzioni*

Tutti i reagenti devono essere puri per analisi.

4.1. Kit costituito da amido modificato con cromoforo blu e con tampone fosfato ([b]).
4.2. Acqua distillata.
4.3. Soluzione di idrossido di sodio (NaOH) 0,5M.
4.4. Acetato di sodio triidrato ($NaCOOCH_3 \cdot 3H_2O$).

---

[a] L'attività diastasica corrisponde numericamente alle unità Gothe (o unità Schade) per grammo di miele. Una unità Gothe è definita come la quantità di enzima che idrolizza 0,01 g di amido, al punto finale fissato, in un'ora, ad una temperatura di 40°C, nelle condizioni analitiche stabilite. L'attività diastasica viene indicata anche come "indice diastasico" (ID) o "numero di diastasi" (ND).

[b] Nella determinazione dei parametri di precisione di questo metodo è stato utilizzato il reattivo commerciale Phadebas® Amylase Test. Questa informazione non costituisce un'approvazione di tale prodotto. Altri substrati analoghi possono essere impiegati purché garantiscano le stesse caratteristiche di precisione.

4.5. Acido acetico glaciale (CH_3COOH).

4.6. Tampone acetato 0,1 M, pH 5,2: pesare (5.7.) 13,6 g di acetato di sodio triidrato (4.4.) e sciogliere in 800 ml di acqua distillata. Regolare il pH della soluzione (5.5.) al valore 5,2 con l'aggiunta di acido acetico glaciale (4.5.); trasferire quantitativamente la soluzione in un matraccio tarato da 1000 ml e portare a volume con acqua distillata.

5. *Apparecchiatura*

Apparecchiature e vetreria di uso corrente nel laboratorio di analisi chimica, e in particolare la seguente:

5.1. Spettrofotometro che consenta la misura alla lunghezza d'onda di 620 nm.
5.2. Bagno termostatico in grado di mantenere la temperatura a 40°C ± 1°C.
5.3. Cronometro da laboratorio.
5.4. Agitatore per provette.
5.5. pH-metro, con risoluzione di 0,01 unità di pH.
5.6. Bilancia analitica, con risoluzione di 0,1 mg.
5.7. Bilancia tecnica, con risoluzione di 0,01 g.
5.8. Cuvette aventi 1 cm di cammino ottico.
5.9. Centrifuga da laboratorio che consenta di raggiungere 1500 ×g (accelerazione centrifuga relativa) o in alternativa filtri di carta di uso comune in laboratorio.

6. *Preparazione del campione*

Poiché l'attività diastasica del miele può variare durante la conservazione del prodotto, il campione da sottoporre a prova deve essere conservato a temperatura minore a 10°C.
Preparare il campione di miele come indicato nel metodo "Procedimento per la preparazione del campione da sottoporre ad analisi chimica, chimico-fisica e melissopalinologica", senza sottoporre a riscaldamento.

7. *Procedimento*

Pesare (5.6.) 1,00 g di miele, sciogliere in circa 20 ml di tampone acetato (4.6.), trasferire quantitativamente in un matraccio tarato da 100 ml e portare a volume con tampone acetato. Trasferire 5,0 ml di tale soluzione in una provetta (campione). Porre in un'altra provetta 5,0 ml di tampone acetato (4.6.) (bianco). Collocare entrambe le provette in bagno termostatico (5.2.) già alla temperatura di 40°C e lasciare riscaldare per 5 min esatti. Aggiungere sia al bianco che al campione una unità del kit (4.1.), utilizzando le pinzette, e agitare per 10 sec (5.4.).

Nota: Fare attenzione a non contaminare i reagenti con saliva o sudore.

Porre nuovamente le provette in bagno termostatico alla temperatura di 40°C agitando ogni 5 min per 5 sec e fermare la reazione dopo 15 min esatti, aggiungendo ad ogni provetta 1,0 ml di NaOH (4.3.). Agitare meccanicamente (5.4.) per 5 sec.

Centrifugare (5.9.) le soluzioni per 5 min a 1500 ×g o filtrarle su filtro di carta; trasferire il surnatante o il filtrato in una cuvetta (5.8.) ed effettuare la lettura spettrofotometrica (5.1.) del bianco e del campione a 620 nm contro acqua.
L'assorbanza della soluzione di bianco va sottratta da quella del campione (ΔA_{620}).
Se l'assorbanza è maggiore di 1, diluire il campione con acqua distillata (4.2.) tenendo poi conto del fattore di diluizione nei calcoli.

8. *Calcolo ed espressione dei risultati*

L'attività diastasica si calcola con due formule diverse a seconda che l'assorbanza del campione (ΔA_{620}) sia maggiore o minore di 0,45.
Nel caso di valori maggiori di 0,45, si utilizza la seguente formula [4]:

$$\text{Attività diastasica} = 28{,}2 \cdot \Delta A_{620} + 2{,}64$$

Per valori minori di 0,45 si utilizza invece la formula [5]:

$$\text{Attività diastasica} = 35{,}17 \cdot \Delta A_{620} - 0{,}46$$

Le formule sono state ricavate dalla simultanea determinazione, in un numero significativo di campioni a diverso contenuto di diastasi, dell'attività diastasica con il metodo qui descritto e con il metodo di Schade [4, 6]. In entrambi i casi è stata rilevata una buona correlazione lineare tra i due metodi (per la prima formula r = 0,987; per la seconda r = 0,963).
Approssimare i risultati alla prima cifra decimale.

9. *Precisione*

I dati disponibili sulla ripetibilità e riproducibilità del metodo, riportati in appendice, riguardano prove interlaboratorio effettuate nell'ambito della European Honey Commission [4].

Nota: In alternativa al metodo qui riportato, possono essere impiegate altre metodiche purché rispondenti alle stesse caratteristiche di precisione di cui al paragrafo 9.

Appendice

Attività diastasica. Risultati delle prove interlaboratorio condotte nell'ambito dell'European Honey Commission.

media (A_{620})	ripetibilità (r)	riproducibilità (R)	dev. st. relativa di R ($RSD_R\%$)
0,21	0,03	0,11	18,03
0,31	0,03	0,13	15,24
0,41	0,03	0,16	13,89
0,59	0,04	0,20	12,27
0,70	0,05	0,27	13,85
0,71	0,04	0,31	15,75
0,73	0,05	0,25	12,16
0,97	0,07	0,34	12,37
1,29	0,06	0,43	11,81

Bibliografia

1. Codex Alimentarius Commission, 1969 - Standard for honey (CAC/RS 12 1969). FAO – OMS, Roma.
2. Siegenthaler U., 1975 - Bestimmung der Amylase in Bienenhonig mit einem handelsublichen, farbmarkierten Substrat. Mitt. Gebiete Lebensm. Hyg., 66: 393-399.
3. Bogdanov S. 1984 - Honigdiastase, Gegenüberstellung verschiedener Bestimmungsmethoden. Mitt. Geb. Lebensmittelunteres Hyg., 75: 214-220.
4. Bogdanov S., Martin P., Lüllmann C., 1997 - Harmonized methods of the European Honey Commission. Apidologie, Extra issue: 31-37.
5. Persano Oddo L., Pulcini P., 1999 - A scientific note on the Phadebas method for honeys with low enzyme content. Apidologie, 30: 347-348.
6. Schade J.E., Marsh G.L., Eckert J.E., 1958 - Diastase activity and hydroxymethylfurfural in honey and their usefulness in detecting heat adulterations. Food Res., 23: 446-463.

DETERMINAZIONE DELL'IDROSSIMETILFURFURALE PER CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTA RISOLUZIONE (HPLC)

1. *Scopo e campo di applicazione*

La presente norma specifica un metodo per la determinazione del contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF) nel miele.
Il metodo si applica a tutti i tipi di miele.

2. *Definizioni*

Idrossimetilfurfurale (HMF), 5-idrossimetilfuran-2-carbaldeide: sostanza che si forma per degradazione degli zuccheri, in particolare del fruttosio, in ambiente acido. Esso è assente o presente in bassissima concentrazione nel miele appena estratto e aumenta gradatamente durante la conservazione o in seguito a trattamenti termici.

3. *Principio*

La determinazione dell'HMF si effettua in soluzioni di miele filtrate mediante impiego di un sistema cromatografico in fase liquida ad alta risoluzione dotato di rivelatore UV, operando in fase inversa. Il segnale viene confrontato con quello di soluzioni di riferimento a concentrazione nota. Il metodo si basa sul lavoro originale di Jeuring e Kuppers [1].

4. *Reagenti*

Tutti i reagenti devono essere puri per analisi.

4.1. Acqua bidistillata per HPLC.

4.2. HMF puro per analisi. Il composto va conservato alla temperatura compresa tra 4 - 8°C. Il composto è altamente igroscopico.

4.3. Soluzione madre di HMF: pesare (5.4.) annotando la massa alla terza cifra decimale circa 0,1 g di HMF (4.2.) e discioglierlo in acqua (4.1.). Trasferire quantitativamente in un matraccio tarato da 100 ml e portare a volume. Questa soluzione può essere conservata a -20°C per tre mesi.

4.4. Soluzione di riferimento di HMF: prelevare (5.6.) 0,5 ml della soluzione madre (4.3.), trasferirli in un matraccio tarato da 100 ml e portare a volume con acqua (4.1.). Questa soluzione va preparata lo stesso giorno del suo utilizzo ([a]).

4.5. Alcol metilico per HPLC.

4.6. Fase mobile: miscela acqua (4.1.) - alcol metilico (4.5.) 90:10 v/v. La soluzione va degasata prima del suo utilizzo (5.8.).

5. *Apparecchiatura*

Apparecchiatura e vetreria di uso corrente nel laboratorio di analisi chimica, in particolare la seguente:

5.1. Sistema cromatografico in fase liquida ad alta risoluzione (HPLC) composto da: pompa isocratica, rivelatore UV, iniettore a volume variabile o a loop intercambiabile, sistema di acquisizione ed elaborazione dati.

5.2. Colonna cromatografica a fase inversa avente dimensioni: 250 × 4 o 4,6 mm, riempita con octadecilsilano (C_{18}), avente particelle di diametro 5 µm.

5.3. Filtri per siringa, con porosità 0,45 µm.

5.4. Bilancia analitica con risoluzione 0,1 mg.

5.5. Bilancia tecnica con risoluzione 0,01 g.

5.6. Micropipette.

5.7. Siringa per cromatografia liquida.

5.8. Sistema per degasare la fase mobile (4.6.).

5.9. Spettrofotometro che consenta la misura a 285 nm.

5.10. Cuvette in quarzo o monouso aventi 1 cm di cammino ottico.

6. *Preparazione del campione*

Poiché la concentrazione dell'HMF può variare durante la conservazione del prodotto, il campione da sottoporre a prova deve essere conservato a temperatura minore di 10°C.
Preparare il campione di miele come indicato nel metodo "Procedimento per la preparazione del campione da sottoporre ad analisi chimica, chimico-fisica e melissopalinologica".

---

[a] La concentrazione della soluzione di riferimento può essere controllata [2] misurandone allo spettrofotometro (4.3.9) l'assorbanza alla lunghezza d'onda di 285 nm contro acqua in cuvette da 1 cm (4.3.10). Si procede quindi al calcolo:

$$C = \frac{A}{l \cdot 133,57} \cdot 1000$$

dove:

C è la concentrazione della soluzione di riferimento espressa in mg/l.
A è l'assorbanza della soluzione di riferimento.
133,57 è l'assorbanza specifica ($a_{1cm}^{1\%}$) della soluzione di HMF
l è il cammino ottico relativo alla cuvetta di misura, espresso in cm.
1000 è il fattore di conversione di grammi in milligrammi.

7. *Procedimento*

Pesare (5.5.) 10,0 g di miele in un bicchiere da 100 ml, sciogliere con circa 25 ml di acqua (4.1.), trasferire quantitativamente in un matraccio tarato da 50 ml e portare a volume (soluzione campione). Filtrare la soluzione campione con un filtro da 0,45 µm (5.3.), scartando i primi millilitri (circa 2 ml).
Effettuare le analisi nelle seguenti condizioni operative:
- Fase mobile (vedi 4.6.)
- Velocità di flusso: 1,0 ml/min.
- Volume di iniezione: 10-50 µl.
- Lunghezza d'onda: 285 nm.

Lasciare condizionare la colonna per almeno 30 minuti al flusso di esercizio, prima di procedere con l'analisi.
Verificare la risposta strumentale iniettando (5.7.) la soluzione di riferimento (4.4.) il numero di volte necessario ad ottenere una risposta stabile. Iniettare quindi la soluzione campione. La misurazione deve essere effettuata entro 1 h dallo scioglimento del miele. Se si effettuano più misure è opportuno verificare periodicamente la risposta strumentale iniettando la soluzione di riferimento.

Nota: Nel miele in soluzione la concentrazione di HMF tende a diminuire col tempo. Questo fenomeno, che avviene con tempi diversi nei diversi tipi di miele, può essere evitato preparando la soluzione campione come segue: Pesare (5.5.) 10,0 g di miele in un bicchiere da 100 ml, sciogliere con circa 25 ml di acqua (4.1.) e trasferire quantitativamente in un matraccio tarato da 50 ml. Aggiungere 0,5 ml di soluzione Carrez I ([b]) ed agitare; aggiungere quindi 0,5 ml di soluzione Carrez II ([c]), agitare e portare a volume con acqua (4.1.). Filtrare la soluzione su carta da filtro eliminando i primi millilitri del filtrato (circa 10 ml). Filtrare ancora la soluzione campione con un filtro da 0,45 µm (5.3.), scartando i primi millilitri (circa 2 ml) e procedere con l'analisi. Questo procedimento è raccomandato qualora fra lo scioglimento del miele e la misurazione debba intercorrere un intervallo di tempo superiore ad 1 ora.

8. *Calcolo ed espressione dei risultati*

La concentrazione di HMF nel campione viene calcolata confrontando l'area del picco della soluzione campione con quella della soluzione di riferimento, tenendo conto del fattore di diluizione del miele e del titolo effettivo della soluzione di riferimento (4.4.). Si ottiene così la seguente relazione:

$$\text{HMF (mg/kg)} = \frac{Ac \cdot Cs \cdot fd}{As}$$

dove:
Ac è l'area della soluzione campione.

[b] Soluzione Carrez I: pesare (5.5.) 15,0 g di potassio ferrocianuro ($K_4Fe(CN)_6 \cdot 3H_2O$), sciogliere in acqua (4.1.), trasferire quantitativamente in un matraccio tarato da 100 ml e portare a volume.
[c] Soluzione Carrez II: pesare (5.5.) 30,0 g di acetato di zinco ($Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$), sciogliere in acqua (4.1.), trasferire quantitativamente in un matraccio tarato da 100 ml e portare a volume.

Cs è la concentrazione della soluzione di riferimento espressa in mg/l; è pari ai milligrammi di HMF pesati (4.3.) e moltiplicati per 0,05.

fd è il fattore di diluizione del miele, pari a 5.

As è l'area della soluzione di riferimento.

I risultati vanno espressi in milligrammi di HMF per chilogrammo di miele, approssimando alla prima cifra decimale.

9. *Precisione*

I dati disponibili sulla ripetibilità e riproducibilità del metodo, riportati in appendice, riguardano prove interlaboratorio effettuate nell'ambito della European Honey Commission [2].

Nota: In alternativa al metodo qui riportato, possono essere impiegate altre metodiche purché rispondenti alle stesse caratteristiche di precisione di cui al paragrafo 9.

Appendice

Risultati delle prove interlaboratorio condotte nell'ambito dell'European Honey Commission.

media (mg/kg)	ripetibilità (r)	riproducibilità (R)	dev. st. relativa di R (RSD_R%)
5,20	0,40	1,60	10,99
22,80	1,20	4,90	7,68
42,30	2,10	7,30	6,16

Bibliografia

1. Jeuring J., Kuppers F., 1980 - High performance liquid chromatography of furfural and hydroxymethylfurfural in spirits and honey, J. Assoc. Off. Anal. Chem., 63:1215.
2. White, J. W.,1979 - Spectrophotometric method for hydroxymethylfurfural in honey, J. Assoc. Off., Anal. Chem., 62 (3): 509-514.
3. Bogdanov S., Martin P., Lüllmann. C., 1997 - Harmonised methods of the European Honey Commission, Apidologie, Extra issue: 23-24.

03A09206

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Diversa allocazione risorse per le aree sottoutilizzate Fondi MEF e MAP - Triennio 2003-2005. (Deliberazione n. 23/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla predetta legge n. 64/1986, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e sue successive integrazioni e modificazioni, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che ha istituito un Fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio recate dalle predette leggi;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificato in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), istitutivo del credito di imposta per gli investimenti, come modificato ed integrato dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e da ultimo dall'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), che, aggiornandone la disciplina, ne prolunga la validità temporale fino al 2006 e, nel contempo, detta disposizioni per la copertura delle compensazioni da riconoscersi in funzione degli investimenti realizzati sulla base della precedente normativa;

Visto il suddetto art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), che introduce la preventiva presentazione, da parte delle imprese richiedenti il credito, di informazioni atte a rendere possibile preventive e successive verifiche sulla legittimità e correttezza delle richieste e visti i risultati delle circa 12.000 «correzioni volontarie» effettuate dalle imprese su iniziativa dell'Agenzia delle entrate e della riduzione che ne è conseguita nelle richieste delle imprese;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con i quali si dispone di:

1) istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, due Fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si da unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, volti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese e viene stabilita (art. 60) la possibilità che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

2) destinare le predette risorse ad un definito ed esclusivo numero di strumenti (completamenti delle iniziative di investimento pubblico avviate in vigenza della legge n. 64/1986, investimenti pubblici finanziati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998, crediti d'imposta per gli investimenti e per l'occupazione nel Mezzogiorno, di cui alla legge n. 388/2000, articoli 7 e 8, investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, di cui alla legge n. 289/2002, art. 61, comma 13, contratti di filiera agroalimentare, di cui alla legge n. 289/2002, art. 66, incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, di cui alla legge n. 488/1999, art. 27, comma 11) e alle imprese per «bandi 488», ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai contratti d'area, di cui alla legge n. 662/1996, art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* ed *f)*;

3) affidare a questo Comitato un periodico monitoraggio dello stato di attuazione delle diverse forme di intervento, per ciascuna delle quali i soggetti gestori sono tenuti a comunicare i dati necessari;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n.14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n.138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002) e 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003) con le quali si è provveduto, nel tempo, ad effettuare il riparto delle risorse per interventi nelle aree in questione;

Considerato che all'atto dell'adozione della citata delibera n. 16/2003 questo Comitato ha ritenuto di:

confermare, a favore del credito d'imposta per gli investimenti, l'assegnazione delle risorse già puntualmente previste dall'art. 62 della legge finanziaria 2003;

assumere, sulla base di una valutazione provvisoria delle singole Amministrazioni, l'impegno ad erogare nel 2003, 8.200 milioni di euro anche per contrastare l'attuale fase ciclica;

avviare, presso le Amministrazioni responsabili della gestione, un processo di ricognizione dello stato di attuazione degli interventi con finalità di riequilibrio economico e sociale finanziati con le proprie richiamate delibere, approvando un apposito schema di ricognizione degli interventi finanziati attraverso i due Fondi MEF e MAP, che li classifica secondo il loro diverso grado di attuazione;

attivare, nell'immediato, a cura delle amministrazioni e dei soggetti gestori l'invio, ad eccezione delle Amministrazioni centrali destinatarie delle risorse di cui alla legge n. 64/1986, alle quali non possono essere assegnati fondi aggiuntivi rispetto a quelli necessari per i completamenti di loro competenza, e delle Amministra-

zioni centrali e regionali destinatarie delle risorse di cui alla legge n. 208/1998, come modificata dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, che fissa al proprio interno un sistema per la previsione e il monitoraggio della spesa e specifici meccanismi premiali - di una previsione del profilo di spesa relativa a ognuno degli strumenti finanziati a valere sui due Fondi, articolata per semestre e per ripartizione territoriale (Mezzogiorno e Centro nord);

disporre che le amministrazioni e i soggetti gestori inviino una relazione sull'effettivo stato di attuazione della spesa delle risorse confluite nei due Fondi che, fra l'altro, analizzi per le due singole ripartizioni territoriali: lo scostamento fra spesa effettiva e quella prevista secondo il precedente profilo; aggiorni la scheda di ricognizione del grado di attuazione degli strumenti, illustri le procedure in essere per la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi sin qui finanziati e fornisca un'indicazione quantitativa sintetica dell'esito di tale verifica, fissando, in sede di prima applicazione, per l'anno 2003, le relative scadenze al 30 settembre 2003 (per il primo semestre) e al 29 febbraio 2004 (per il secondo semestre).

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato:

sulla base delle comunicazioni dei soggetti che hanno effettuato investimenti facendo ricorso allo strumento del credito d'imposta nel rispetto delle disposizioni vigenti al 7 luglio 2002, e conclusa la fase della loro correzione volontaria, una forte domanda di agevolazioni comportante l'esigenza di integrare con 3.301 milioni di euro (di cui 2.447 milioni di euro per gli investimenti conclusi nel 2002) le assegnazioni attribuite per la copertura di tali agevolazioni in forza dell'art. 62 della legge finanziaria 2003;

che, a seguito del rinnovo nel 2003 delle istanze preventive prodotte e non accolte nel corso del 2002, risultano non soddisfatte per esaurimento dei fondi disponibili domande per un ammontare pari a 1.005 milioni di euro, cui la legge attribuisce un diritto di priorità cronologica rispetto alle nuove istanze prodotte ai sensi dell'art. 62 della legge finanziaria 2003;

che con riferimento alle istanze accolte a valere sulle risorse previste dal decreto-legge n. 138/2002, pari a 870 milioni di euro, sono state presentate, entro la scadenza del 28 febbraio 2003, comunicazioni di conferma per soli 705 milioni di euro con una conseguente decadenza dal diritto alle compensazioni per 165 milioni di euro, il cui procedimento amministrativo, tuttavia, non può ancora assumersi come definitivo;

che le nuove istanze per l'accesso al credito di imposta per l'occupazione segnalano, con riferimento ad assunzioni disposte in corso d'anno, possibili risparmi rispetto agli stanziamenti per l'anno 2003, non ancora esattamente quantificabili;

Considerato che i meccanismi di funzionamento dei due Fondi per le aree sottoutilizzate consentono, attraverso la necessaria azione di monitoraggio, una puntuale verifica dell'effettivo stato di attuazione degli interventi, delle esigenze espresse dal mercato e dell'effettiva capacità di tiraggio delle diverse misure di intervento da essi finanziate;

Considerato che le amministrazioni e i soggetti gestori, in attuazione dei periodici adempimenti sullo stato di attuazione della spesa, hanno trasmesso la rilevazione dei profili di spesa, confermando in generale le stime formulate in via previsionale nella delibera n. 16/2003, con variazioni limitate a due misure oggetto di rilevazione - autoimprenditorialità e autoimpiego e «bandi 488»;

Considerato in particolare che:

la Società Sviluppo Italia S.p.a., tenuto conto dei tempi necessari al riavvio delle forme di intervento per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, oggetto di una rivisitazione per migliorarne l'efficacia, ha comunicato una variazione del profilo temporale di spesa formulato all'atto dell'adozione della citata delibera, comportante una riduzione della spesa per l'esercizio in corso compensata da un incremento della capacità di erogazione per gli esercizi successivi e che tale variazione permette una diversa articolazione temporale delle assegnazioni alla predetta Società con una riduzione pari ad almeno 20 milioni di euro per l'esercizio in corso, da reintegrarsi nei due successivi esercizi;

il Ministero delle attività produttive ha segnalato, in relazione all'attuale fase ciclica, una diversa modulazione temporale nell'utilizzo delle risorse destinate allo strumento «bandi 488» con una previsione di ripresa del tiraggio a partire dall'esercizio 2005, e una parziale compensazione per maggiori esigenze di finanziamenti erogabili per gli altri strumenti di incentivazione gestiti dallo stesso Dicastero, così da prevedere nel complesso, per il 2003, rispetto ai flussi previsti nella citata delibera n. 16/2003, 305 milioni di euro in meno (275 a valere sulle risorse assegnate per l'anno 2003 e 30 per l'anno 2004), utilmente impiegabili dal predetto Dicastero a partire dall'esercizio 2005;

Considerato che, alla luce dei dati comunicati alla segreteria di questo Comitato in ordine alla ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse di riequilibrio economico e sociale nelle aree sottoutilizzate e in attesa che essi siano pienamente disponibili con la conclusione della prevista ricognizione al 30 settembre 2003, le autorizzazioni di spesa iscritte per l'esercizio in corso sul capitolo 7576 «Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate» evidenziano che sono già risultate disponibili sul capitolo risorse per un ammontare pari a 833 milioni di euro;

Considerato che l'insieme delle risorse di cui sopra determina una maggiore disponibilità pari a 1.128 milioni di euro per l'anno 2003 e a 20 milioni di euro per l'anno 2004;

Considerato che, conclusi i controlli dei crediti d'imposta vantati e circoscritto l'ammontare delle legittime pretese, è possibile, utilizzando le maggiori risorse resesi disponibili in favore del capitolo 3860 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, garantire per l'esercizio in corso per gli investimenti conclusi al 31 dicembre 2002 un diritto alle compensazioni nella misura del 49% dei crediti maturati così da accelerare la loro fruizione riducendone l'intervallo temporale di godimento

rispetto a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82/2003;

Considerato che la maggiore dotazione impiegabile nel 2003 consente, altresì, di assicurare, in linea con la previsione contenuta nell'art. 62 della finanziaria 2003 relativa al profilo temporale di utilizzo delle compensazioni, una copertura pari al 30% del credito richiesto nelle istanze preventive prodotte nel 2002, rinnovate nel 2003 e non accolte per insufficienza di fondi, cui la legge riserva un diritto di priorità cronologica;

Considerato che le risorse originate dalla flessione nel tiraggio segnalato dal Ministero delle attività produttive possono essere riassegnate allo stesso Dicastero nell'esercizio 2005 attingendo per 65 milioni di euro dall'accantonamento di 675 milioni di cui alla tavola 1, lettera c.1, della citata delibera n. 16/2003 e per 240 milioni di euro alle risorse destinate, con la stessa delibera, al credito di imposta per gli investimenti e per l'occupazione;

Considerato che questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attività produttive, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, è competente a deliberare il trasferimento di risorse fra strumenti d'intervento di un diverso Fondo;

Ritenuto di assicurare il puntuale rispetto dell'impegno assunto dal Governo in occasione della presentazione del maxiemendamento sul disegno di legge finanziaria 2003, volto a garantire tempestività, trasparenza ed efficienza nel trasferimento dei flussi finanziari alle aree sottoutilizzate;

Ritenuto di confermare, con esclusione di quanto in merito disposto con la presente delibera, la riserva di procedere successivamente al riparto delle risorse non allocate, in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato di attuazione e alle esigenze del mercato, anche sulla base del criterio premiale, costituito dall'effettivo rispetto delle previsioni di spesa avanzate dalle Amministrazioni destinatarie delle risorse o dai Soggetti gestori degli interventi sopra richiamati;

Su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive:

Delibera:

1. Al riparto delle risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate costituito presso il Ministero dell'economia e finanze per il triennio 2003-2005, per le motivazioni esposte in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

RISORSE PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO E SOCIALE
FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE M.E.F.

(valori espressi in milioni di euro)

	FONTI	2003	2004	2005	Totale
A.4	Risorse non programmate in quanto non assegnate a specifiche misure d'intervento (*)	833,00	0,00	0,00	833,00
A.5	Risorse disponibili iscritte al Capitolo 7420 (MAP) da trasferire al Capitolo 3860 (MEF) e riassegnare allo stesso nel 2005	275,00	30,00	-305,00	0,00
	TOTALE . . .	1.108,00	30,00	-305,00	833,00

(*) disponibili sul capitolo 7576

(valori espressi in milioni di euro)

	IMPIEGHI	2003	2004	2005	Totale
C.1	Risorse accantonate da ripartire in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato di attuazione e alle esigenze del mercato	0,00	0,00	-65,00	-65,00
D.3	Autoimprenditorialità e autoimpiego (legge n. 488/1999, art. 27, c. 11) (2)	-20,00	10,00	10,00	0,00
D.4.1	Contributi per i soggetti che hanno maturato il diritto alle compensazioni per investimenti avviati prima dell'8 luglio 2002) (*)	826,00	17	-250,00	593,00
D.4.5	Contributi per i soggetti che avendo prodotto l'istanza in forza del decreto-legge dell'8 luglio 2002, n. 138, non hanno ottenuto l'assenso in sede di rinnovo dell'istanza nel 2003, ma godono di un diritto di priorità cronologica (*)	302,00	3,00	0,00	305,00
	TOTALE. . .	1.108,00	30,00	-305,00	833,00

(*) Assegnazione integrativa a favore del credito d'imposta per gli Investimenti pari a 1128 milioni di euro per il 2003 e 20 milioni di euro per il 2004

2. In conseguenza delle decisioni assunte con la presente delibera, la tavola di cui alla delibera n. 16/2003 in relazione agli impieghi oggetto delle modifiche è così rideterminata:

(valori espressi in milioni di euro)

		2003	2004	2005	Totale
C1	Risorse accantonate da ripartire in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, alloro stato di attuazione e alle esigenze del mercato	14,00	161,00	610.00	785,00
D.3	Autoimprenditorialità e autoimpiego (legge n. 488/1999, art. 27, c. 11)	80,00	430,00	540,00	1.050,00
D.4.1	Contributi per i soggetti che hanno maturato il diritto alle compensazioni per investimenti avviati prima dell'8 luglio 2002	1.276,00	267,00	0,00	1.543,00
D.4.5	Contributi per i soggetti che avendo prodotto l'istanza in forza del decreto-legge dell'8 luglio 2002, n. 138 non hanno ottenuto l'assenso in sede di rinnovo dell'istanza nel 2003, ma godono di un diritto di priorità cronologica	302,00	3,00	0,00	305,00

3. Le operazioni di temporanea riallocazione di risorse di cui alla presente delibera determinano la seguente variazione delle autorizzazioni di spesa del capitolo 7420 del Ministero delle attività produttive per il triennio 2003 - 2005:

RISORSE AREE SOTTOUTILIZZATE M.A.P.

(valori espressi in milioni di euro)

CAP. 7420 interventi per le aree depresse e protette Fondo investimenti	2003	2004	2005	Totale
Variazione disposta con la presente delibera	-275,00	-30,00	305,00	0,0

4. Le decisioni assunte con la presente delibera, tenuto anche conto dell'attuazione di interventi precedenti, consentono di confermare, in via previsionale sulla base delle informazioni che le Amministrazioni e i soggetti attuatori hanno fornito, che nel 2003 il complesso delle risorse aggiuntive nazionali spese nelle aree sottoutilizzate, che si sommano a quelle aggiuntive comunitarie ed al relativo cofinanziamento nazionale, sarà pari a circa 8.200 milioni di euro.

5. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse per le finalità di cui ai punti precedenti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato, sin dalla data odierna, a predisporre i provvedimenti di variazione di bilancio; relativamente al credito d'imposta investimenti. Ad essi sarà dato formale seguito subito dopo la registrazione della presente delibera da parte della Corte dei conti.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: BALDASSARI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 244

03A09227

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2003)**, coordinato con la legge di conversione 1º agosto 2003, n. 213** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4), **recante: «Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.

2. È vietato a chiunque, detenere, commercializzare importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150*, e successive modificazioni.* In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.

3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, *e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del Governo è di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica).

«Art. 6. — 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, coloro che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: *a)* nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; *b)* nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-*bis*, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A09226

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 18 luglio 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Gianluigi Gaetani dell'Aquila d'Aragona, console onorario della Repubblica del Sud Africa in Napoli.

03A09002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 agosto 2003

Dollaro USA	1,1392
Yen giapponese	136,95
Corona danese	7,4348
Lira Sterlina	0,70500
Corona svedese	9,1997
Franco svizzero	1,5344
Corona islandese	88,21
Corona norvegese	8,1820
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58679
Corona ceca	32,156
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,95
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6502
Lira maltese	0,4280
Zloty polacco	4,3819
Leu romeno	37390
Tallero sloveno	234,8400
Corona slovacca	41,810
Lira turca	1603000
Dollaro australiano	1,7572
Dollaro canadese	1,5942
Dollaro di Hong Kong	8,8850
Dollaro neozelandese	1,9646
Dollaro di Singapore	2,0089
Won sudcoreano	1349,55
Rand sudafricano	8,4019

Cambi del giorno 7 agosto 2003

Dollaro USA	1,1353
Yen giapponese	136,11
Corona danese	7,4343
Lira Sterlina	0,70635
Corona svedese	9,2085
Franco svizzero	1,5372
Corona islandese	88,21
Corona norvegese	8,1650
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58706
Corona ceca	32,060
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,32
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6489
Lira maltese	0,4281
Zloty polacco	4,3750
Leu romeno	37355
Tallero sloveno	234,9150
Corona slovacca	41,735
Lira turca	1603000
Dollaro australiano	1,7527
Dollaro canadese	1,5920
Dollaro di Hong Kong	8,8547
Dollaro neozelandese	1,9643
Dollaro di Singapore	1,9952
Won sudcoreano	1345,27
Rand sudafricano	8,3036

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A09431-09380

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato riguardante l'emanazione del decreto interministeriale 18 aprile 2003

Con decreto interministeriale 18 aprile 2003, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato annullato l'atto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 gennaio 2003, riguardante la delibera n. 106 del 28 giugno 2001 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), limitatamente a ciò che concerne l'approvazione della nuova disciplina dell'Istituto in materia di cumulo tra pensioni e reddito da lavoro.

03A09003

MINISTERO DELLA SALUTE

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Dicynone».

Estratto decreto n. 242 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DICYNONE, rilasciata alla società Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in via Messina, 38, Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 020917011 - «250 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 020917023 - «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «stati di fragilità capillare».

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09197

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Alcodin».

Estratto decreto n. 244 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ALCODIN, rilasciata alla società Alcon Italia S.p.a., con sede in viale Giulio Richard, 1/B, Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 025143013 - 20 capsule 80 mg (sospesa);

A.I.C. n. 025143025 - «170 mg capsule molli» 20 capsule.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 025143013 - «80 mg capsule molli» 20 capsule (sospesa).

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09196

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Capillarema».

Estratto decreto n. 258 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CAPILLAREMA, rilasciata alla società Laboratori Baldazzi S.p.a., con sede in via S. Michele degli Scalzi, 73, Pisa, nelle confezioni: A.I.C. n. 022571018 - 30 capsule 75 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 022571018 - «75 mg capsule rigide» 30 capsule.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09191

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «L-Carnitina Fonten».

Estratto decreto n. 259 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale L-CARNITINA FONTEN, rilasciata alla società Fonten Farmaceutici S.r.l., con sede in via Giunio Bazzoni, 5, Roma, nella confezione:

A.I.C. n. 026332027 - 10 contenitori monodose 1 g.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficienze primarie e secondarie di carnitina».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 026332027 - «1 g soluzione orale» 10 contenitori monodose da 10 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09195

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Myrol».

Estratto decreto n. 260 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MYROL, rilasciata alla società Polichem S.p.a., con sede in 50 Val Fleuri L-1526, Lussemburgo, nelle confezioni:

A.I.C. n. 027201058 - flacone gocce 30 ml 0,6% (sospesa);

A.I.C. n. 027201060 - 20 compresse 20 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «morbo di Parkinson; iperprolattinemia».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 027201058 - «6 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027201060 - «20 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09194

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Curaven».

Estratto decreto n. 261 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CURAVEN, rilasciata alla società Boehringer Ingelheim Inernational GMBH, con sede in Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, Germania, nelle confezioni:

A.I.C. n. 027855016 - «300 mg capsule rigide» 30 capsule rigide.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 027855016 - «300 mg capsule rigide» 30 capsule.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09193

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Centellase».

Estratto decreto n. 262 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CENTELLASE, rilasciata alla società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr, 5, nelle confezioni:

A.I.C. n. 016222010 - pomata dermica 30 g 1%;

A.I.C. n. 016222022 - polvere dermica 20 g 2%;

A.I.C. n. 016222073 - 30 compresse 30 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 016222010 - «1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 016222022 - «2% polvere cutanea» flacone 20 g;

A.I.C. n. 016222073 - «30 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09192

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ubimaior».

Estratto decreto n. 263 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale UBIMAIOR, rilasciata alla società Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede in via Palermo, 26/A, Parma, nelle confezioni:

A.I.C. n. 025228014 - 40 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 025228053 - «50» 14 capsule 50 mg;

A.I.C. n. 025228065 - «50» 10 flaconcini orali 50 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficit congeniti di coenzima Q10».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 025228014 - «10 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 025228053 - «50 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 025228065 - «50 mg/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09190

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fluxarten».

Estratto decreto n. 264 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLUXARTEN, rilasciata alla società Glaxosmithkline S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2, Verona, nelle confezioni:

A.I.C. n. 024410019 - «10 mg capsule rigide» 20 capsule rigide;

A.I.C. n. 024410021 - «10 mg capsule rigide» 50 capsule rigide;

A.I.C. n. 024410033 - «5 mg capsule rigide» 20 capsule rigide;

A.I.C. n. 024410045 - «5 mg capsule rigide» 50 capsule rigide.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento profilattico dell'emicrania con frequenti e gravi attacchi limitatamente ai pazienti che non hanno risposto ad altre terapie o nei quali tali terapie siano state causa di gravi effetti collaterali».

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09189

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nicergolina».

Estratto decreto n. 266 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NICERGOLINA, rilasciata alla società GNR S.p.a., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio (Varese), nelle confezioni:

A.I.C. n. 028592018/G - «30 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 028592020/G - «30 mg compresse» 30 compresse.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «decadimento cognitivo di grado lieve da patologie di origine vascolare nell'anziano».

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09188

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Hydergina».

Estratto decreto n. 267 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale HYDERGINA, rilasciata alla società Novartis Farma S.p.a., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio (Varese), nelle confezioni:

A.I.C. n. 004198040 - 50 compresse 1,5 mg;

A.I.C. n. 004198065 - flac. 45 ml soluz. os 0,1%.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «decadimento cognitivo di grado lieve da patologie di origine vascolare nell'anziano».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 004198040 - «1,5 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 004198065 - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 45 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09187

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501185/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.